

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 giugno 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2025, n. 23.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026. (26R00077) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2025, n. 19.
Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028). (26R00025) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2025, n. 17.
Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli-Venezia Giulia. (26R00028) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 18.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028. (26R00029) Pag. 56

REGIONE TOSCANA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2025, n. 47/R.
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo). (25R00287) Pag. 73

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2025, n. 48.
Disposizioni in materia di educazione alimentare. (25R00288) Pag. 88

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R della Regione Toscana, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 51 del 14 agosto 2025, Parte Prima, recante «Regolamento di attuazione della legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo). Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 29 settembre 2025). (25R00338) Pag. 90





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2025, n. 23.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 S3 del 24 dicembre 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto e dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2026 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a due mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione, approvato con legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027), come modificato dai successivi provvedimenti legislativi di assestamento e di variazione di bilancio e dalle iscrizioni per via amministrativa di bilancio, adottate nel corso dell'anno 2025.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi solo le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle spese per investimenti collegati all'accordo tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, alle spese finanziate dalle

delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, ai lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza e per la tutela dell'incolumità pubblica.

4. Non sono, altresì, soggette alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese connesse alle operazioni di rifinanziamento dei contratti di leasing finanziario, concessi da intermediari bancari e finanziari, stipulate rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).

5. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le variazioni al bilancio di cui al punto 8.13 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2025

CIRIO

(Omissis).

26R00077

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2025, n. 19.

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 18 del 31 dicembre 2025)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:



Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2026-2028, per l'anno 2026 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, nonché agli investimenti.

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali

1. Per il triennio 2026-2028 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali di cui all'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera *b*) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011)) alla presente legge.

Art. 3.

Finalizzazione entrate a copertura del concorso alla finanza pubblica

1. In considerazione della necessità da parte della Regione di assicurare il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) e all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), per l'anno 2028 i proventi derivanti dai canoni del demanio idrico di cui all'art. 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), sono destinati per il 70 per cento a tale finalità.

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027))

1. All'art. 4 della legge regionale n. 17/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: «Concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte dei soggetti non sanitari costituenti il settore regionale allargato»;

b) al comma 1, le parole: «costituenti il settore regionale allargato» sono sostituite dalle seguenti: «costituenti gli enti non sanitari del settore regionale allargato», le parole: «per il triennio 2025-2027,» sono soppresse e le parole: «2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2025 al 2028».

Art. 5.

Rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)

1. Per l'anno 2028 è autorizzato il rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 13/2021 per l'importo annuo di euro 35.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) per l'anno 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 3 «Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2028.

Art. 6.

Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2025

Il Presidente: BUCCI

(*Omissis*).

26R00025



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2025, n. 17.

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. S029 del 15 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'ordinamento del settore del commercio e del turismo in attuazione dell'art. 4, primo comma, numeri 6), 8) e 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in conformità alla normativa europea e statale di recepimento in materia di commercio e turismo, perseguendo il fine della promozione integrata del territorio attraverso interventi coordinati di sviluppo economico, di progettazione universale e di valorizzazione delle risorse materiali e immateriali della regione e sostenendo la qualità, la stabilità, la sicurezza e la tutela del lavoro.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione promuove modelli commerciali e turistici sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Unione europea e con il quadro normativo e programmatico dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente ed economia circolare, sostenendo pratiche di innovazione sociale e iniziative orientate alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, al rafforzamento della coesione e della resilienza economica delle aree a minore densità commerciale, nonché alla valorizzazione delle filiere cor-

te, delle economie di prossimità e dei sistemi produttivi locali, in un quadro di equilibrio concorrenziale dell'offerta.

3. La Regione, con la presente legge, definisce le misure di semplificazione dell'ordinamento regionale al fine di assicurare l'organicità delle discipline in materia di commercio e turismo e consentire l'adeguamento ai mutamenti del mercato e al suo equilibrio, nonché all'impatto della digitalizzazione nella *governance* dei sistemi amministrativi, disciplina altresì il coordinamento tra gli enti operanti nei settori del commercio e del turismo e sostiene lo sviluppo delle attività economiche mediante l'erogazione di contributi.

Art. 2.

*Promozione delle alleanze territoriali
e delle cooperative di comunità*

1. La Regione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, promuove alleanze territoriali tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione, anche mediante il partenariato pubblico-privato, di interventi integrati di sviluppo commerciale e turistico del territorio, anche al di fuori delle linee strategiche d'intervento individuate nel masterplan del commercio di cui all'art. 63.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi e lo sviluppo di attività economiche, anche attraverso la predisposizione di progetti integrati da attuare con i Comuni.

3. Ai fini di cui al comma 2 le cooperative di comunità assicurano forme di partecipazione della popolazione residente e di coloro che operano con continuità nel territorio alla gestione di beni o servizi collettivi, tenendo conto, nella composizione degli organi sociali, della rappresentatività di giovani e donne, quale espressione della comunità locale, e contrastano fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale e urbano. Esse valorizzano le tradizioni culturali e le risorse territoriali mediante attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e nuove opportunità di reddito.

4. Le cooperative di comunità stabiliscono la propria sede e operano prevalentemente:

- a) nei comuni siti in area montana o nelle aree interne della Regione;
- b) nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- c) nelle zone di indebolimento commerciale di cui all'art. 63, comma 2, lettera c).



TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO,
DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE

Capo I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 3.

Definizioni in materia di commercio

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda a soggetti diversi dal consumatore finale;

b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, nonché la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

c) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti accessori, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;

d) generi non alimentari a impatto ordinario: ogni prodotto non alimentare diverso da quelli di cui alla lettera *c)*;

e) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;

f) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature, delle casse, o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;

g) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un parco commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro o al parco commerciale;

h) superficie coperta di un edificio: la superficie come definita dall'art. 3, comma 1, lettera *g)*, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

i) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si

svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;

j) attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentocinquanta giorni per ciascun anno solare;

k) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno solare;

l) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;

m) economia di prossimità: l'insieme delle dinamiche commerciali che valorizzano le relazioni di vicinato, il piccolo commercio e il tessuto socio-economico locale, anche attraverso forme di vendita digitale che assicurano un'equa remunerazione ai produttori e ai fornitori locali e contribuiscono alla continuità del presidio commerciale nelle comunità di riferimento;

n) mutamento del settore merceologico: la variazione dal settore non alimentare a quello alimentare e viceversa, nonché l'aggiunta al settore non alimentare di quello alimentare e viceversa;

o) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani individuati dai Comuni che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali; costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche citate, sono a esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso;

p) cooperative di comunità: le società cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e costituite per rispondere ai bisogni e per valorizzare le risorse di un'area geografica ben definita attraverso la produzione di beni e servizi a favore di una comunità territoriale alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali; la cooperativa di comunità è rappresentativa della comunità di riferimento anche nella compagine sociale effettiva che deve essere rappresentata per almeno il 90 per cento da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio di riferimento della cooperativa stessa.

2. Gli esercizi commerciali disciplinati dalla presente legge si distinguono in:

a) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;



b) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati;

c) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi singoli o aggregati aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati; l'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere la configurazione di:

1) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comune gestiti unitariamente la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;

2) parco commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 metri quadrati e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.

Art. 4.

Definizioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico e a tal fine attrezzate, annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici a uso della clientela, ove previsto dalla normativa edilizia;

b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;

d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;

e) catering: attività che consiste nel preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, comprendente la preparazione dei tavoli, *buffet* e il servizio di somministrazione;

f) *banqueting*: attività che consiste nell'organizzazione e gestione di eventi comprensiva del servizio di catering;

g) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicem-

bre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda che siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;

h) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata anche in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentocinquanta giorni nell'anno solare;

i) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da soggetti privati nell'esercizio della loro attività d'impresa, enti o associazioni senza fini di lucro su area pubblica o privata con una durata temporale non superiore a cinquantanove giorni nel corso di un anno; tale limite temporale permane anche in caso di attività svolta in più siti dal medesimo soggetto.

Art. 5.

Requisiti morali, professionali e condizioni ostative

1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).


3. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.

4. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

5. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 59/2010, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

6. La verifica dei requisiti morali e professionali relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività medesima.

7. Il possesso del requisito di cui all'art. 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 59/2010, viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.



Art. 6.

Corsi professionali

1. I corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 59/2010, quelli di cui all'art. 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e quelli di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell'art. 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo n. 59/2010.

2. Con regolamento regionale vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 59/2010, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ferma restando la conoscenza della lingua italiana secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente, e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.

3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e di aggiornamento da registrare sul libretto aziendale formativo.

4. Il CATT FVG e i CAT, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (FAD), a esclusione delle materie attinenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico-sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all'art. 5 della legge n. 204/1985 e di cui all'art. 2 della legge n. 39/1989.

5. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari al livello base come definito dalla Conferenza Stato - Regioni. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.

Art. 7.

Commissioni d'esame

1. A conclusione dei corsi professionali per il commercio e per la preparazione e la somministrazione degli alimenti, l'idoneità dei candidati è accertata da commissioni

costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate dalla Giunta camerale per una durata di cinque anni e composte dai seguenti soggetti o da un loro sostituto:

- a) il Segretario generale camerale con funzioni di Presidente;
- b) un funzionario della Regione;
- c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
- d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti;
- e) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale n. 1/2014;
- f) un esperto in merceologia;
- g) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici relative ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio

1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge n. 204/1985, sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni dai seguenti soggetti o da un loro sostituto:

- a) il Direttore centrale competente in materia di commercio o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante designato dal ministero competente in materia di istruzione;
- c) un rappresentante designato dal ministero competente in materia politiche del lavoro;
- d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
- e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
- f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
- g) un rappresentante dei docenti del corso;
- h) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in relazione alla sede dei corsi.

3. Ai componenti esterni della commissione spettano un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale e il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.



Art. 9.

Settori merceologici

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:

- a) settore alimentare;
- b) settore non alimentare.

2. Il mutamento di settore merceologico è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) negli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita.

3. La vendita dei farmaci di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, avviene secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del medesimo decreto-legge solo in capo al farmacista e i requisiti professionali di cui all'art. 5 solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'art. 121, comma 2, quarto periodo.

Art. 10.

Esclusioni dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio

1. Le disposizioni in materia di commercio di cui al presente titolo non si applicano nei confronti delle seguenti categorie, fatta salva l'applicazione del Capo VII:

a) titolari di farmacie e direttori di farmacie qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;

b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;

c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);

d) imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

e) titolari degli esercizi per la vendita di carburanti, nonché degli oli minerali di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui); per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);

f) artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché loro consorzi, e industriali, nonché loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; per gli industriali e loro consorzi è consentita la vendita di beni di propria produzione, sia prodotti in sito che in sede delocalizzata, di beni soggetti a lavorazione parziale o finitura e di beni, anche di diversa produzione, similari e accessori a quelli di propria produzione;

g) pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di raccolta;

h) chi cura il fallimento per la vendita dei beni del fallito nell'ambito delle procedure fallimentari;

i) enti pubblici, fondazioni, Enti del Terzo settore, associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive per la vendita al pubblico effettuata nelle proprie sedi o nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali;

j) titolari o gestori di esercizi ricettivi per la vendita di merci effettuata agli alloggiati nelle proprie strutture;

k) parrucchieri ed estetisti per la vendita di prodotti connessi alla loro attività;

l) gestori di teatri, musei pubblici e privati, cinematografici e promotori di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e similari, per le vendite effettuate in tali luoghi in occasione di tali rappresentazioni o manifestazioni;

m) titolari di attività commerciali all'interno di teatri, musei pubblici e privati e cinematografici per le vendite effettuate in tali luoghi;

n) gestori dei punti informativi di cui all'art. 69.

2. È altresì escluso dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio di cui al presente titolo il commercio della stampa quotidiana e periodica, disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).


Capo II

COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 11.

Esercizio di un'attività commerciale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 3, e dall'art. 17, l'esercizio di un'attività commerciale è soggetto alla presentazione della SCIA che attesti il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché delle norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.



2. La SCIA è presentata allo Sportello unico territorialmente competente di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), di seguito SUAP, utilizzando l'apposita modulistica, e indica in particolare:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) l'attestazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- d) la dichiarazione di conformità alle normative igienico-sanitarie e a quelle in materia di sicurezza e tutela ambientale.

3. La vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, se effettuata mediante distribuzione automatica, per corrispondenza, per commercio elettronico, praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o a domicilio, non è soggetta alla presentazione di una nuova SCIA né ad altra forma di comunicazione.

4. La presentazione della SCIA o il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppongono idoneo titolo edilizio e sono effettuate nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore e in conformità con le disposizioni del *masterplan* del commercio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, commi 4 e 6.

Art. 12.

Subingresso nell'attività commerciale

1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività commerciale di vicinato, di media e grande struttura, anche se effettuata con le forme speciali di vendita di cui agli articoli 23, 24 e 25, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.

2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.

3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.

4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 richiesti per l'esercizio dell'attività.

Art. 13.

Sospensione e cessazione dell'attività commerciale

1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi, è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.

3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA e l'autorizzazione eventualmente rilasciata decade.

4. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, dev'essere comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.

5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente, il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.

Art. 14.

Superficie di vendita

1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.

3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.

4. Nell'ipotesi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la superficie a cielo libero è computata come superficie di vendita fino al massimo del 20 per cento dell'intera superficie a cielo libero, totalmente accessibile al pubblico.

5. Le superfici di vendita del settore non alimentare possono essere destinate sia a generi a basso impatto che a impatto ordinario. Il mutamento del genere di impatto, nel rispetto degli *standard* urbanistici, è soggetto a SCIA corredata, nelle ipotesi di passaggio da basso impatto a impatto ordinario nelle grandi strutture di vendita qualora tale mutamento sia superiore a un terzo della superficie di vendita della grande struttura, del parere favorevole dell'ente competente a valutare l'impatto viabilistico.

6. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.

7. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA è del SUAP del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita. La competenza a rilasciare l'autorizzazione, ove dovuta, e quella in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita, previa intesa con gli altri Comuni interessati.



8. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

9. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

10. La riduzione della superficie che riqualifica una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità al Comune della superficie autorizzata.

11. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), rispetto alle procedure di valutazione ambientale, le definizioni di centro commerciale e di parco commerciale si intendono equiparate.

Art. 15.

Esercizi di vicinato

1. Gli esercizi di vicinato sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati che contribuiscono all'economia di prossimità favorendo la rivitalizzazione del tessuto economico locale anche attraverso la diffusione dei prodotti del territorio, nonché attraverso strumenti digitali e adeguata informazione sull'origine dei beni, concorrendo alla promozione di filiere corte e vendita diretta di prodotti provenienti dal territorio regionale, con particolare attenzione alle aree montane e interne.

2. L'apertura, l'ampliamento di superficie e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.

Art. 16.

Medie strutture di vendita

1. All'interno dei centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.

2. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati, sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.

3. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, in conformità alle previsioni del masterplan del commercio di cui all'art. 63.

Art. 17.

Grandi strutture di vendita

1. All'interno dei centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.

2. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

3. Nell'ottica del risparmio del consumo di suolo e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e architettonica, gli interventi edilizi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19/2009, finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie di vendita delle grandi strutture di vendita, sono subordinati all'approvazione di un Piano attuativo comunale finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione, le strategie di impianto urbanistico-viabilistico, i requisiti ambientali e le eventuali misure compensative.

4. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'accoglimento della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal Comune territorialmente competente, cui partecipa l'Amministrazione regionale, a seguito della presentazione da parte del proponente e dell'adozione da parte del Comune territorialmente competente del Piano attuativo comunale. La conferenza verifica l'impatto generato dall'iniziativa commerciale in conformità con le previsioni del masterplan del commercio.

5. Al fine di una complessiva valutazione della domanda di autorizzazione e del coinvolgimento di tutte le parti interessate, il Comune territorialmente competente, prima della indizione della conferenza di servizi decisoria, anche su richiesta dei soggetti interessati, può indire una conferenza di servizi istruttoria. Alla conferenza di servizi istruttoria sono invitati a partecipare anche il *manager* del distretto del commercio, le associazioni di categoria e le associazioni di consumatori maggiormente rappresentative.

6. Nei casi di cui al comma 4 l'approvazione del Piano attuativo comunale di cui al comma 3 è subordinata alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. Il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione del Piano attuativo resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale.

Capo III

ALTRE FORME DI VENDITA

Art. 18.

Outlet

1. Gli *outlet* sono esercizi commerciali, o parti di essi, destinati alla vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati.

2. La denominazione di *outlet* può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.



3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.

4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.

Art. 19.

Commercio all'ingrosso

1. Negli esercizi commerciali all'ingrosso l'attività di vendita è rivolta esclusivamente nei confronti di commercianti, di comunità, di utilizzatori professionali e di grandi consumatori. Nei *cash and carry* l'attività di vendita è svolta mediante l'impiego della vendita a libero servizio ovvero non assistita.

2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all'ingresso degli esercizi ed esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.

Art. 20.

Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso

1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono strutture destinate alla conservazione, alla commercializzazione all'ingrosso e all'esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca.

Sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.

2. I mercati agroalimentari all'ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili.

3. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da:

a) posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;

b) adiacenza ad aree idonee all'insediamento di attività connesse integrative e funzionali all'attività dei mercati stessi;

c) dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.

4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.

5. Con regolamento comunale sono disciplinati i requisiti, le modalità di costituzione e l'attività dei mercati agroalimentari all'ingrosso.

Art. 21.

Disciplina dei mercati coperti

1. I mercati coperti sono strutture gestite in modo unitario e destinate alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari, che favoriscono l'incontro tra produttori, commercianti e consumatori. Possono essere gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili, da associazioni di categoria o soggetti privati e sono attrezzati con spazi adeguati per la preparazione, la vendita e la conservazione dei prodotti, nonché con servizi igienici.

2. Con regolamento comunale sono disciplinati i requisiti, le modalità di costituzione e l'attività dei mercati coperti.

Art. 22.

Spacci interni

1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, gli Enti del Terzo settore, le associazioni e le cooperative, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.

2. L'attivazione dell'esercizio è soggetta a comunicazione al SUAP territorialmente competente, in cui si indica il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

Art. 23.

Vendita per mezzo di distributori automatici

1. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

2. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica deve garantire il rispetto delle esigenze di decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi, nonché coerenza con la pianificazione comunale del commercio e con gli strumenti urbanistici vigenti.

3. La vendita per mezzo di distributori automatici, ivi compresi quelli destinati alla vendita di giornali e riviste, in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo, è considerata come attività di vendita al dettaglio.

4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.

5. La vendita al dettaglio a mezzo di distributori automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.



Art. 24.

Commercio elettronico, vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita a mezzo del commercio elettronico può essere svolta liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 15, 16 e 17.

2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore.

3. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

4. Alle vendite di cui al comma 3 si applica l'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE).

Art. 25.

Vendita al domicilio del consumatore o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali

1. La vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore o la raccolta di ordinativi di acquisto negoziata fuori dai locali commerciali è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'art. 19 del decreto legislativo n. 114/1998.

Capo IV

PUBBLICITÀ ORARI, PREZZI E VENDITE STRAORDINARIE

Art. 26.

Pubblicità degli orari

1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche all'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.

2. Il Comune può disporre per motivi di pubblico interesse le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.

Art. 27.

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d'arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all'interno dell'esercizio.

2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi commerciali, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque offerte al pubblico.

3. I prodotti dei quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sulla confezione sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 28.

Disciplina delle vendite straordinarie

1. Sono vendite straordinarie:

a) le vendite di fine stagione, denominate anche saldi: riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo;

b) le vendite promozionali: caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi;


c) le vendite di liquidazione: sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a fronte di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.

2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.

3. Su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.



4. La presentazione al pubblico delle vendite straordinarie deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura della vendita, la data di inizio e la sua durata.

5. Le vendite straordinarie sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato e lo sconto o il ribasso effettuato è espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

6. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

Capo V

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 29.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo e del capo VII si applicano anche:

a) agli industriali e agli artigiani che esercitano il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;

b) ai soggetti che vendono o espongono per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente;

c) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.

2. Il presente capo non si applica:

a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

b) agli agricoltori che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la SCIA e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.

3. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili.

Art. 30.

Commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o sco-

perte; sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

b) sui posteggi, anche isolati, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengono date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'erogazione di pubblici servizi;

d) nelle fiere e cioè nelle manifestazioni caratterizzate dall'afflusso di operatori commerciali, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;

b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art. 31.

Esercizio dell'attività su aree pubbliche

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:

a) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione, per un periodo di dieci anni, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità nell'assegnazione e nella scelta della qualità della collocazione, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'art. 36:

1) professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese nonché l'esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;

2) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a chilometro zero;

3) impegno a fornire ulteriori servizi quali la consegna a domicilio e l'offerta informatizzata o *on-line*;

4) rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dai comuni territorialmente competenti, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti e alle caratteristiche della struttura utilizzata;



5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;

6) utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. In caso di trasferimento o di subingresso della titolarità dell'azienda, l'esperienza e la professionalità acquisite nell'area pubblica vengono trasferite, rimanendo comunque inalterata la tipologia merceologica. La professionalità e l'esperienza acquisite sono riferite:

a) all'anzianità nell'esercizio dell'impresa, maturata anche in modo discontinuo, comprovata dall'iscrizione nel Registro delle imprese quale impresa attiva nel commercio sulle aree pubbliche, riferita al soggetto che partecipa alla procedura selettiva, cumulata con quella del titolare al quale si è eventualmente subentrati nella titolarità del posteggio;

b) all'anzianità acquisita nel posteggio oggetto della procedura selettiva da parte del titolare al momento della selezione.

3. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del Comune sede del posteggio oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente ha la sede legale, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).

4. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), verifica la regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.

5. La concessione di posteggio non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

6. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.

7. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.

8. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti e, in ogni caso, nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

9. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente, uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche tranne nel caso in cui abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante. Sono fatte salve le ipotesi di subingresso.

10. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Art. 32.

Posteggi per il commercio su aree pubbliche

1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'art. 37 è rilasciata previa procedura a selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di dieci anni e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'art. 35.

4. Il Comune tiene costantemente aggiornata, sul sito web istituzionale dell'ente, la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.

5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I Comuni possono stabilire, nei regolamenti di cui all'art. 36, specifici criteri di priorità. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà, del titolare della concessione.



6. Per assicurare pluralità e differenziazione dell'offerta al consumatore, il numero dei posteggi complessivamente assegnabili a un medesimo soggetto, nell'ambito della stessa area mercatale, è soggetto al limite massimo:

a) di quattro concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico siano esse riferibili, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento;

b) di tre concessioni di posteggio per singolo settore merceologico se il numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera è superiore a cento.

7. In deroga a quanto disposto dal comma 6 per le aree mercatali insistenti all'interno dei Comuni classificati montani i Comuni stessi possono aumentare il numero delle concessioni nella misura massima di cinque posteggi per settore merceologico.

Art. 33.

Decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 35, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori al 30 per cento dei giorni di attività possibili salvo il caso di assenza documentata per malattia, gravidanza, maternità.

2. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti distinte per categoria di riciclaggio.

3. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 1 e 2 è divenuto esecutivo.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

5. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera comporta la decadenza dalla concessione del posteggio, fatti salvi i casi di giustificato motivo oggettivo definiti dai Comuni nei regolamenti di cui all'art. 36.

6. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'art. 35.

Art. 34.

Subingresso nell'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o del ramo d'azienda, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, in quanto compatibili.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento della concessione di posteggio e dei titoli di priorità nell'assegnazione della stessa posseduti dal dante causa.

Art. 35.

Prescrizioni specifiche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere vietato e limitato per motivi di ordine pubblico, di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.

2. È fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

4. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

5. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

Art. 36.

Regolamenti comunali per il commercio mercatale

1. L'istituzione, la soppressione, il riordino o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio-economiche del territorio, tenendo conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambienta-



le. In relazione a tali zone i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.

3. I titolari di posteggi ubicati nei mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merci non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.

4. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'art. 31, comma 1, lettera a), la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività.

5. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'art. 31, comma 1, lettera a), e dall'art. 32.

6. Su istanza dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.

7. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.

8. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente capo e dal capo VII, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

Art. 37.

Prescrizioni per i prodotti alimentari

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia per quanto attiene alla vendita che alla somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'art. 29, comma 3, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

2. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle manifestazioni fieristiche.

Art. 38.

Orari dell'attività su aree pubbliche

1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.

2. Nei limiti di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Capo VI

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 39.

Definizioni e ambito di applicazione delle manifestazioni fieristiche

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) manifestazioni fieristiche: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati;

b) quartieri fieristici: le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

c) superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori nei quartieri fieristici;

d) espositori: le imprese, gli enti pubblici, gli operatori privati o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.

2. Sono escluse dalla disciplina del presente capo:

a) le esposizioni universali;

b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;

c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;



d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;

e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;

f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;

g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;

h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.

Art. 40.

Tipologie di manifestazioni fieristiche

1. Sono tipologie di manifestazioni fieristiche:

a) le fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;

b) le fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) le mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.

Art. 41.

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.

3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio in cui si svolge la manifestazione.

4. La richiesta per l'attribuzione della qualifica, con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore all'Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.

5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile.

6. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di un nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale o comunale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti.

Art. 42.

Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa. A tal fine le condizioni contrattuali a carico degli espositori rispondono a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.

2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e dell'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.

3. Gli operatori privati, diversi dalle imprese, che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale, possono partecipare alle manifestazioni fieristiche fino a un massimo di dodici volte all'anno nel territorio regionale.

4. Gli operatori di cui al comma 3 devono essere in possesso:

a) dei requisiti di cui all'art. 5;

b) di un tesserino identificativo con validità annuale, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Friuli-Venezia Giulia per i residenti in altra regione, da esibire a richiesta durante la manifestazione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite:

a) le caratteristiche del tesserino identificativo di cui al comma 4 e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo;

b) le modalità di controllo e vidimazione del tesserino;

c) le modalità di partecipazione da parte dei soggetti di cui al comma 3 alle manifestazioni di cui al comma 1, fermo restando il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano:

a) alle manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;



b) alle mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;

c) alle mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.

Art. 43.

Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

1. Il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario, ha finalità promozionali ed è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione, ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia di commercio.

2. Nel Calendario sono riportati per ogni singola manifestazione:

- a) la denominazione;
- b) la tipologia e la qualificazione;
- c) il luogo e il periodo di svolgimento;
- d) i settori merceologici interessati;
- e) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualificazione della manifestazione fieristica;
- f) ogni altra informazione che l'Amministrazione regionale ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.

Art. 44.

Regolamento delle manifestazioni fieristiche

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

- a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;
- b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
- c) le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'art. 41.

Capo VII

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 45.

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti

di cui all'art. 5 e all'osservanza delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza, comprese quelle di tutela dell'impatto acustico, e di sorvegliabilità dell'esercizio, ed è svolto in coerenza con la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente conosciuta come normativa SUP (*Single Use Plastic*).

2. L'esercizio e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.

3. È altresì soggetto a SCIA l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande:

- a) negli esercizi di intrattenimento e svago di cui al comma 5, lettera b);
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
- c) nelle attività svolte in forma temporanea;
- d) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, Enti del Terzo settore, associazioni, cooperative senza fini di lucro;
- e) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

4. Nell'esercizio dell'attività di somministrazione è compresa la vendita per asporto e consegna a domicilio dell'acquirente.

5. Gli esercizi di somministrazione sono distinti in:

- a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia; negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;
- b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande; l'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.

6. I Comuni possono individuare specifiche zone di tutela all'interno del territorio comunale, nelle quali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). In tali zone i Comuni stabiliscono i criteri e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti sia le nuove aperture, sia i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione.



Art. 46.

Disposizioni specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

2. Le norme del presente capo non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

b) ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).

Art. 47.

Ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.

2. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, di sorvegliabilità dell'esercizio, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché all'osservanza di ogni altra disposizione e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relative a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.

3. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2.

Art. 48.

Subingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.

2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.

3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.

4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 richiesti per l'esercizio dell'attività, fermo restando il rispetto del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 49.

Sospensione e cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. La sospensione dell'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.

3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.

4. La cessazione dell'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, dev'essere comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.

5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.

Art. 50.

Home restaurant

1. L'*home restaurant* è l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche.

2. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 5, nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Per l'esercizio dell'attività devono essere altresì rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.



3. L'attività di *home restaurant* è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP territorialmente competente. Alla data di presentazione della SCIA l'immobile in cui viene svolta l'attività deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.

4. L'attività di *home restaurant* non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno.

Art. 51.

Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, sportive, eventi locali straordinari o svolto all'interno di circoli è avviato previa SCIA. L'attività non è soggetta al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 ha durata pari alla manifestazione.

3. Se l'attività praticata dall'esercente in sede diversa da quella abituale è esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1 non è soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente della concessione di occupazione di suolo pubblico e della comunicazione igienico-sanitaria. Il limite temporale dell'attività è coincidente con la durata della manifestazione.

Art. 52.

Pubblicità degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione è pubblicizzato in maniera visibile, anche dall'esterno, presso i locali dell'esercizio ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.

2. Il Comune può disporre per motivi di pubblico interesse le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.

Art. 53.

Pubblicità dei prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.

2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva.

Capo VIII

SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Art. 54.

Distretti del commercio

1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e dei territori.

2. I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi e dei consumatori, individuano gli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione economica mediante:

a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici e privati;

b) investimenti effettuati dalle imprese;

c) attività di *marketing* e animazione urbana del distretto;

d) attivazione di servizi a favore dell'economia locale.

3. I Comuni singoli o associati che intendono costituire un distretto del commercio stipulano un accordo, denominato «accordo di partenariato», nella forma di protocollo di intesa, quale strumento con cui i diversi soggetti interessati stabiliscono il ruolo e gli impegni di ognuno coordinando i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi da attuare tramite il piano di cui al comma 6. Sono parti necessarie dell'accordo i seguenti soggetti:

a) Comuni, singoli o associati competenti, per territorio;

b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, della cooperazione e dei servizi;

c) le imprese e almeno un ente pubblico quali, in particolare, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, enti di ricerca, o un ente privato quali associazioni, banche, fondazioni, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale come da art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

4. Ai fini della costituzione dei distretti, in relazione alla localizzazione dei Comuni, sono stabilite le seguenti tipologie di aggregazione:

a) Comuni singoli o associati competenti per territorio con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti;

b) Comuni montani o parzialmente montani di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), singoli o associati, con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti, ovvero almeno tre Comuni.



5. Ciascun distretto coordina la definizione delle politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario presentate dai soggetti sottoscrittori dell'accordo di partenariato, da attuare in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.

6. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni e con il singolo distretto le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione del territorio del distretto, che costituiscono nel loro insieme il Piano di distretto degli interventi per l'accesso ai contributi. Le azioni previste dal Piano sono indirizzate allo sviluppo dell'economia urbana con particolare riferimento ai centri cittadini e tenuto conto dei principi di salvaguardia e valorizzazione dei locali e delle attività storiche. Il Piano è supportato dall'analisi relativa al sistema del commercio del territorio di riferimento e prevede il monitoraggio delle azioni attuate. Le attività di monitoraggio concorrono alle funzioni dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'art. 64.

7. La consultazione dei portatori di interessi, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'accordo di cui al comma 3 e l'attuazione del Piano di distretto di cui al comma 6 sono gestite in forma coordinata e unitaria da un manager di distretto, incaricato dal Comune di riferimento o dal Comune capofila, che rappresenta il distretto nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori esterni al distretto medesimo.

Art. 55.

Manager di distretto

1. Al fine di assicurare lo sviluppo coordinato dei distretti del commercio di cui all'art. 54, è istituito un elenco di *manager* di distretto composto da soggetti in possesso di specifiche competenze e professionalità funzionali allo svolgimento delle attività dei distretti, che può essere utilizzato dal Comune di riferimento o dal Comune capofila per il conferimento dell'incarico di cui all'art. 54, comma 7.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, è approvato un avviso per l'istituzione dell'elenco dei *manager* di distretto in base al quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di iscrizione.

Art. 56.

Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario

1. Per le finalità di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998 il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, è autorizzato dall'Amministrazione regionale

le a svolgere le attività di cui al medesimo art. 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere l'intera attività istruttoria in relazione alle seguenti funzioni amministrative delegate:

a) concessione dei contributi di cui all'art. 129 a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali;

b) concessione dei contributi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 138;

c) attività di formazione professionale degli operatori commerciali, di formazione e aggiornamento professionale e in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.

2. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

3. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.

4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1 il CATT FVG:

a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;


b) prevede nello statuto il reinvestimento degli utili nelle attività statutarie;

c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione dei contributi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.

6. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:

a) consulenza e assistenza tecnica finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;



b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;

c) iniziative per l'animazione del territorio, quali eventi, mostre, convegni e manifestazioni;

d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.

7. Il programma di cui al comma 6 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della normativa europea vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 6.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 7 e dalle direttive di cui al comma 5.

9. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.

10. Il divieto generale di contribuzione previsto all'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 6, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

11. In attuazione del principio di trasparenza al CATT FVG si applicano le norme di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva il CATT FVG si dota di un proprio sito internet.

Art. 57.

Assegnazione fondi al CATT FVG

1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell'art. 39, commi 2 e 2-bis, della legge regionale n. 7/2000.

2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.

3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'art. 33 della legge regionale n. 7/2000.

4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il ren-

dicono delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può destinare una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, nonché le economie derivanti da rinunce, revoche e minori rendicontazioni, alle domande pervenute e non finanziate riferite alle misure contributive di cui all'art. 56, comma 1, lettere a) e b), per le rispettive e medesime finalità.

Art. 58.

Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali

1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali in base ai dati comunicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.

2. I CAT, su delega del CATT FVG, svolgono attività di sportello e di informazione, nonché le attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:

- a) formazione e aggiornamento professionale degli operatori commerciali e del loro personale;
- b) assistenza tecnica generale;
- c) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, compresa la digitalizzazione, e organizzativa;
- d) gestione economica e finanziaria dell'impresa compreso l'accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
- e) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
- f) formazione e assistenza tecnica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- g) gestione delle risorse umane;
- h) sicurezza e tutela del consumatore;
- i) tutela dell'ambiente, anche in termini di sviluppo sostenibile;
- j) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;



k) rapporti con le pubbliche amministrazioni;

l) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;

m) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.

3. I CAT svolgono e realizzano l'attività di formazione di cui all'art. 6.

4. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per lo svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

5. I CAT non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi di cui al titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

6. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.

7. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera m). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'art. 64.

8. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedono indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.

9. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico e prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che le richiedono.

10. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

11. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT si applicano le norme di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva i CAT si dotano di un proprio sito internet.

Capo IX

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

Art. 59.

Disposizioni specifiche per medie e grandi strutture al di fuori dei centri storici

1. Al fine di perseguire lo sviluppo economico e territoriale e nel rispetto della limitazione del consumo di suolo gli interventi relativi alle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e alle grandi strutture di vendita, entrambe collocate all'esterno dei centri storici, possono essere subordinati alla corresponsione di un onere di urbanizzazione aggiuntivo posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale. Tale onere è calcolato sulla superficie utile, così come definita dalla legge regionale n. 19/2009, in una percentuale non inferiore al 30 per cento e non superiore al 70 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria ed è destinato alla rigenerazione commerciale e turistica del territorio.

Art. 60.


Pianificazione urbanistico-commerciale

1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, il profilo architettonico, storico-culturale, di viabilità e di tutela della salute e di ludopatia;

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle micro, piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e la limitazione di tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.

2. La Giunta regionale emana apposite linee guida al fine dell'applicazione uniforme sul territorio regionale dell'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con



propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente.

3. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.

4. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare una variante urbanistica, coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del *masterplan* del commercio, in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto stabilito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di collocare esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.

5. La variante urbanistica di cui al comma 4 in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale:

a) delimita le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;

b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico nel rispetto, di quanto sancito al comma 1;

c) recepisce il contenuto di accordi di programma dei quali il Comune è parte contraente.

Art. 61.

Localizzazione degli esercizi commerciali

1. Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile.

2. Gli esercizi di media struttura di vendita possono essere allocati:

a) per superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati in ogni zona urbanisticamente compatibile;

b) per superfici di vendita superiori a 400 metri quadrati con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale nel rispetto dei criteri individuati dal *masterplan* del commercio.

3. Gli esercizi di vendita di grande struttura possono essere insediati nelle zone previste dallo strumento urbanistico comunale, nel rispetto dei criteri individuati dal *masterplan* del commercio.

4. Gli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, considerata la contenuta frequenza di acquisto e il limitato impatto viabilistico, possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale.

5. La somministrazione al pubblico dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) è ammessa negli edifici de-

stinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale *standard* a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.

6. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.

Art. 62.

Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali

1. Gli *standard* urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto previsto da regolamento regionale.

2. Le prescrizioni di cui al presente articolo in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 5 e 14 della legge regionale n. 19/2009, non trovano applicazione. All'interno dei centri storici per gli edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, all'interno delle aree edificate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli *standard* urbanistici regionali), in tutte le aree soggette a convenzioni, piani attuativi o accordi di programma, come definite dagli strumenti urbanistici, gli esercizi di vendita possono derogare al rispetto degli *standard* urbanistici delle aree da riservare a parcheggio a seguito di apposita convenzione o accordo con il Comune, anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali.

4. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli *standard* di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.

Art. 63.

Masterplan del commercio

1. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie Locali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un *masterplan* per la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto commerciale regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale regionale.



2. Il *masterplan* del commercio in attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo, di contrasto alla dispersione insediativa e in coerenza con le finalità di cui alla legge urbanistica vigente e di cui alla legge regionale n. 19/2009, nonché tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter, comma 1, della legge regionale n. 1/2014:

a) al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi, individua le aree e gli immobili suscettibili di riconversione e riqualificazione, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema locale anche in un'ottica di attività di servizi;

b) individua i criteri e le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale regionale;

c) individua, sulla base dei parametri e dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 131, comma 2, le zone di indebolimento commerciale;

d) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso;

e) sostiene l'iniziativa privata riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate;

f) promuove la collaborazione con i distretti del commercio, con gli Enti locali e gli altri enti pubblici.

3. Entro due anni dalla data dell'approvazione del *masterplan* di cui al comma 1 i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive previsti dallo stesso.

Art. 64.

Osservatorio regionale del commercio e del turismo

1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo con lo scopo di monitorare, analizzare e promuovere lo sviluppo dei settori commerciale e turistico nella regione, fornendo dati e informazioni utili per le politiche pubbliche.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) monitora la rete distributiva commerciale, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita, di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche, alle altre forme di distribuzione in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di promuovere indagini e ricerche in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;

b) registra le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici commerciali, anche al fine di identificare, sotto il

profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato, la media e la grande struttura di vendita;

c) monitora e analizza, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG e avvalendosi dell'applicativo Banca Dati WebTur FVG, l'andamento dei flussi turistici, la capacità ricettiva, la qualità dei servizi turistici, con particolare attenzione alla promozione e allo sviluppo del turismo, anche sostenibile e accessibile, nonché alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione;

d) monitora i fenomeni di desertificazione commerciale, intesi come riduzione significativa e continuativa dell'offerta di beni e servizi di base nei territori comunali, individua le aree interessate e definisce misure urbanistiche e organizzative volte a contrastarne l'aggravamento e a favorire il presidio commerciale nei contesti maggiormente fragili;


e) elabora e diffonde, con le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti dati aggregati per la programmazione nei settori commerciale e turistico e per la conoscenza degli stessi, al fine di ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico-ambientali.

3. L'Osservatorio regionale del commercio e del turismo si avvale della collaborazione dei distretti del commercio e può altresì avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.

4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), i Comuni trasmettono annualmente all'Osservatorio regionale del commercio e del turismo la consistenza della rete distributiva, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni e le variazioni di titolarità.

5. Presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo è istituito, altresì, un tavolo di discussione e confronto sullo sviluppo dei settori commerciale e turistico, convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente, a cui partecipano un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), i *manager* dei distretti del commercio, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori del commercio e del turismo e quelle dei consumatori.

6. Il tavolo di cui al comma 5 elabora proposte e osservazioni per lo sviluppo dei settori commerciale e turistico, che tengono conto anche dell'impatto sui prezzi al consumo, avvalendosi dei dati degli osservatori dei prezzi ove istituiti, e dell'impatto sulla dinamica dei costi per imprese e consumatori. Il tavolo monitora altresì l'impatto delle politiche commerciali e turistiche su competitività e occupazione, inviando le proprie risultanze all'Osservatorio regionale del commercio e del turismo per il monitoraggio, l'analisi e la promozione dello sviluppo di tali settori nella regione.



7. Il tavolo di cui al comma 5 collabora anche con la Commissione regionale per il lavoro di cui all'art. 5, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al fine di disporre ed elaborare dati utili a valutare l'andamento dell'occupazione nel comparto, la qualità e la stabilità del lavoro con l'obiettivo di affrontare rischi di precarietà e di sottoccupazione.

8. Per le attività del tavolo di cui al comma 5 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

Capo X

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI E DELLE ATTIVITÀ STORICHE

Art. 65.

Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli-Venezia Giulia

1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»), in esercizio da almeno cinquanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.

2. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres., che risultino essere in esercizio da almeno cinquanta anni.

3. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente e inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.

4. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e gli istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali o le attività meritevoli di essere censiti.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è adottata la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative. La scheda può essere modificata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio.

6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio è approvato l'elenco dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 2, in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività. Il censimento può essere oggetto di revisione anche annuale.

7. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, può essere disposta, d'ufficio o su segnalazione del Comune competente per territorio, la revoca del riconoscimento qualora:

a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;

b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del locale storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.

8. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.

9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune la documentazione necessaria e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

10. I locali storici e le attività storiche censiti sono contrassegnati da una targa, predisposta dalla Regione, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata dal «logo» di «Locale Storico del Friuli-Venezia Giulia» o di «Attività Storica del Friuli-Venezia Giulia».

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Capo I

PROMOZIONE DEL TURISMO REGIONALE

Art. 66.

Carta dei servizi al turista

1. Nel rispetto del principio di trasparenza nell'offerta dei prodotti turistici, PromoTurismoFVG predispone la Carta dei servizi al turista in Friuli-Venezia Giulia, quale strumento di conoscenza del territorio.

2. La Carta dei servizi al turista, predisposta in più lingue, comprensive del friulano, dello sloveno e del tedesco, contiene:

a) l'indicazione dei servizi di accoglienza e di informazione turistica;

b) le informazioni relative all'offerta di ospitalità locale;

c) le indicazioni relative al trasporto pubblico e ad altri mezzi di mobilità locale;

d) l'indicazione dei servizi per le emergenze.



3. La Carta dei servizi al turista è resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG.

Art. 67.

Promozione del turismo di prossimità e del turismo lento

1. La Regione sviluppa percorsi per la conoscenza del patrimonio culturale e naturale del territorio attraverso offerte turistiche diversificate che favoriscono esperienze caratterizzate da viaggi che coprono distanze brevi e promuovono itinerari percorribili a piedi o percorsi ciclabili a valenza turistica, favorendo le pratiche escursionistiche e ricreative all'aria aperta.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) nell'ambito della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR) promuove la mobilità cicloturistica funzionale alla fruizione lenta e sostenibile dei territori e sviluppa un'offerta ricettiva orientata al cicloturismo, favorendo la realizzazione di strutture ricettive e di accoglienza dedicate al segmento turistico, localizzate in corrispondenza del percorso;

b) promuove e sostiene l'utilizzo del «voucher TU-ReSTA in FVG» di cui all'art. 136, a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico in strutture ricettive ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa, utilizzabile da parte di residenti in Friuli-Venezia Giulia;

c) promuove e sostiene la rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia, iscritti al Registro della rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo sono stabilite le procedure e le modalità per l'iscrizione, dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale, nel registro di cui al comma 2, lettera c), la cui tenuta è affidata a PromoTurismoFVG.

Art. 68.

Turismo accessibile

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, possono fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, anche mediante strumenti informativi accessibili, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la collaborazione, il coordinamento e la condivisione di buone pratiche tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, la Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. La Regione favorisce la diffusione di informazioni chiare e accessibili in merito al grado di accessibilità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, anche mediante l'adozione di criteri descrittivi condivisi con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Art. 69.

Uffici di informazione e accoglienza turistica

1. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, possono essere istituiti uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli *standard* uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare, i quali tengono conto del plurilinguismo con traduzioni anche in friulano, sloveno e tedesco.

2. PromoTurismoFVG attua azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e all'erogazione dei servizi al turista.

3. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.

Capo II

PROMOTURISMOFVG

Art. 70.

PromoTurismoFVG

1. PromoTurismoFVG è l'ente pubblico economico funzionale della Regione che promuove e gestisce, nel quadro della politica di programmazione regionale, lo sviluppo turistico regionale, anche con riferimento alla gestione di impianti di risalita, anche per la pratica sportiva dello sci, e al settore della nautica da diporto.

2. PromoTurismoFVG ha compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione, sviluppo e promozione dei servizi e dei prodotti turistici, favorisce lo sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, nonché l'accessibilità e l'innovazione dell'offerta turistica regionale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 PromoTurismoFVG:

a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;



b) definisce e realizza la politica di sviluppo territoriale di *marketing* del prodotto turistico per il coordinamento della rete di vendita di ciascun *cluster* di prodotto;

c) identifica i bisogni del settore e contribuisce alla diffusione dell'informazione per orientare gli interventi degli operatori del settore secondo le nuove linee del mercato, anche attraverso il monitoraggio delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici e attua azioni di formazione degli operatori;

d) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, coordinandone l'attività e realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;

e) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio e monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente attuando conseguenti azioni di miglioramento;

f) attua, a fini turistici, gli indirizzi per la promozione, definisce e realizza la politica di *marketing* strategico del comparto agroalimentare regionale e cura la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);

g) favorisce lo sviluppo del turismo nei poli turistici montani attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi e ricreativi di interesse turistico, comprese le relative pertinenze, anche promuovendo lo sport invernale;

h) favorisce lo sviluppo del settore nautico, del turismo marittimo e redige il Programma di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale);

i) gestisce, anche indirettamente, attività complementari e servizi turistici, nonché strutture turistiche e ricettive delle quali cura anche la progettazione, la realizzazione, l'ammodernamento e la trasformazione; su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico;

j) sostiene in qualità di Film *Commission* regionale, le produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono la promozione, l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia);

k) incentiva e sostiene la promozione del turismo regionale;

l) può acquisire in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante;

m) può gestire beni del demanio marittimo statale e regionale.

4. PromoTurismoFVG, al fine di garantire lo sviluppo coordinato delle attività di cui al comma 2, supporta i Comuni che istituiscono l'imposta di soggiorno nell'attività di programmazione degli investimenti, dei servizi e degli interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento da finanziare con il gettito derivante dall'imposta medesima, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali).

5. PromoTurismoFVG ha autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

Art. 71.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nei confronti di PromoTurismoFVG, esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina gli organi;
- b) definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo;
- c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
- e) esercita attività di vigilanza e controllo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo dell'attività e gli obiettivi di gestione.

Art. 72.

Piani e programmi di PromoTurismoFVG

1. Al fine di definire gli obiettivi strategici di sviluppo turistico e le politiche di promozione e di realizzazione del prodotto turistico, in un'ottica di costante miglioramento della qualità dell'offerta turistica, PromoTurismoFVG adotta il Piano strategico del turismo che viene approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 80, comma 2, lettera c).

2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato attraverso il Piano operativo di *marketing* e il Programma di sviluppo di comunicazione, promozione e digitalizzazione che PromoTurismoFVG adotta entro il termine di presentazione del *budget* previsionale annuale.

3. Al fine di definire gli investimenti per il mantenimento della sicurezza e dell'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla sua gestione, nonché l'acquisto e la realizzazione di beni immobili e l'acquisto e la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, PromoTurismoFVG adotta, entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale degli investimenti, con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza e delle priorità di intervento.



4. Il Piano di cui al comma 3 è corredato di una relazione degli interventi approvati con riferimento all'anno precedente che evidenzia eventuali modifiche e scostamenti finanziari, nonché lo stato di avanzamento degli interventi stessi. Le opere incluse nel Piano sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 19/2009.

Art. 73.

Organi di PromoTurismoFVG

1. Sono organi di PromoTurismoFVG:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 74.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.

2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza di PromoTurismoFVG.

3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere in coerenza con i valori indicati secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione della Regione per i propri direttori apicali.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 75.

Competenze del Direttore generale

1. Spettano al Direttore generale:

- a) l'adozione dei piani e dei programmi di cui all'art. 72;
- b) la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento di PromoTurismoFVG nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 71, comma 2, e degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 72;
- c) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di PromoTurismoFVG, nonché l'esercizio dei poteri di controllo, anche sull'andamento dell'attività di PromoTurismoFVG, avuto riguardo agli obiettivi fissati;

d) l'adozione del *budget* previsionale, del bilancio consuntivo, del bilancio consolidato e degli atti a essi allegati;

e) l'adozione del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione di PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei; il regolamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale;

f) l'adozione della pianta organica del personale, nonché l'adozione del relativo programma annuale dei fabbisogni;

g) la gestione del personale e la sottoscrizione dei contratti integrativi di ente;

h) la sottoscrizione delle convenzioni e dei contratti;

i) l'adozione degli atti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;

j) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale;

k) l'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

l) l'adozione della proposta di politica tariffaria in relazione alla gestione degli impianti di risalita.

Art. 76.

Deleghe, avocazione e revoca

1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.

2. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle attività riconducibili alle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.

3. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.

4. In caso di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età. In caso di vacanza dell'incarico di Direttore generale l'incarico sostitutorio *ad interim* è attribuito dalla Giunta regionale.

5. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva di PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento di PromoTurismoFVG.



Art. 77.

Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'attribuzione dell'incarico.

3. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alla normativa che disciplina l'attività dello stesso, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale di PromoTurismoFVG;

b) esprime un parere sul *budget* previsionale;

c) redige la relazione al bilancio consuntivo e al bilancio consolidato;

d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

5. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo.

7. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa vigente.

Art. 78.

Personale di PromoTurismoFVG

1. PromoTurismoFVG opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività.

2. PromoTurismoFVG può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ov-

vero ad altre forme di lavoro flessibile, nonché all'utilizzo in convenzione di personale delle amministrazioni del Comparto unico ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

3. La Direzione centrale competente in materia di turismo provvede alla copertura degli oneri relativi al personale appartenente al ruolo unico regionale utilizzato ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 18/2016.

Art. 79.

Trasferimenti di risorse finanziarie

1. Per il perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di promozione e gestione degli interventi a favore dello sviluppo turistico regionale, l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a trasferire e contestualmente erogare a favore di PromoTurismoFVG le risorse finanziarie necessarie per:

a) le spese di funzionamento;

b) il Programma di sviluppo di comunicazione, promozione e digitalizzazione di cui all'art. 72, comma 2;

c) il Piano triennale degli investimenti di cui all'art. 72, comma 3;

d) gli oneri relativi al personale appartenente agli uffici e ai progetti speciali individuati da leggi regionali, salvo il caso del personale appartenente al ruolo unico regionale utilizzato in convenzione;

e) l'attuazione di progetti specifici:

1) per i servizi di trasporto specificatamente rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita della regione, al fine di migliorare le condizioni di accesso e di fruizione degli impianti di risalita stessi e di soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, fornendo un collegamento tra i poli sciistici e le strutture ricettive e commerciali;

2) per le iniziative individuate congiuntamente alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per promuovere la pratica dello sci tra i giovani, con particolare attenzione allo sci alpino, al fine di sviluppare le attività turistiche e sportive nelle aree montane della regione;

3) per valorizzare il rapporto tra i frequentatori degli itinerari religiosi e l'arte e la cultura offerte da ogni territorio attraverso le sue particolari e peculiari tradizioni culturali, attraverso il progetto denominato «L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli-Venezia Giulia», al fine di promuovere le realtà ospitanti integrandole con la rete devozionale internazionale legata ai cammini Religiosi Europei, anche in collaborazione con i Comuni interessati;

4) per la valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) - Frece Tricolori, attraverso il progetto promozionale denominato Frece Tricolori LIVE, al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, con azioni da definirsi previo accordo con l'Aeronautica Militare;



5) per interventi di manutenzione dei percorsi ciclabili a valenza turistica, come individuati con deliberazione della Giunta regionale; gli interventi sono definiti da PromoTurismoFVG in accordo con i soggetti pubblici competenti per la gestione dei percorsi stessi;

6) per l'attivazione di *partnership* di sponsorizzazione di atleti e squadre sportive, al fine di promuovere l'immagine della Regione in un contesto turistico e sportivo e di sviluppare l'attrattiva delle destinazioni turistiche locali; le sponsorizzazioni sono rivolte a società professionistiche e dilettantistiche, nonché alle rappresentative regionali facenti capo alle Federazioni, a singoli atleti, giovani promesse e atleti paraolimpici, riconosciuti quali esponenti o maggiori esponenti a livello regionale nella disciplina praticata.

2. PromoTurismoFVG, in relazione a ciascuno dei trasferimenti di cui al comma 1, presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo relazioni semestrali con evidenza dello stato di avanzamento della spesa sostenuta e delle attività e dei progetti realizzati.

3. Con riferimento ai trasferimenti di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di turismo può chiedere in ogni momento a PromoTurismoFVG informazioni, atti, documentazione o chiarimenti e indicare azioni correttive rispetto alle attività programmate.

Art. 80.

Vigilanza e controllo

1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di turismo, vigila sull'attività di PromoTurismoFVG, in particolare sulla rispondenza della stessa agli obiettivi assegnati e agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Ai fini del controllo di legittimità e della rispondenza agli obiettivi e agli indirizzi definiti ai sensi dell'art. 71, comma 2, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il *budget* previsionale annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato;

b) il programma annuale dei fabbisogni di personale;

c) il Piano strategico del turismo della Regione e il Piano triennale degli investimenti;

d) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;

e) la politica tariffaria.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di turismo che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione. Il termine è sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

4. La Direzione centrale competente in materia di turismo trasmette gli atti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, alla Direzione centrale competente in materia di finanze per il parere di competenza, da rendere entro venti giorni dalla richiesta.

5. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione di cui al comma 3. Decorso inutilmente tale termine, gli atti diventano efficaci.

6. Il Direttore generale adegua gli atti di cui al comma 2 alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento della relativa deliberazione.

7. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può chiedere informazioni e disporre ispezioni e verifiche nei confronti di PromoTurismoFVG.

Capo III

COMPETENZE DEI COMUNI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 81.

Competenze dei Comuni

1. I Comuni esercitano le seguenti competenze in materia di turismo:

a) curano i procedimenti relativi all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari, nonché quelli relativi ad attività riconducibili a quella ricettiva, sulle quali esercitano la vigilanza e il controllo anche mediante l'accesso dei propri incaricati;

b) ricevono la SCIA e ogni altra istanza, segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge;

c) verificano i dati inseriti nel portale telematico WebTur ai fini dell'inoltro alla Banca dati delle strutture ricettive (BDSR) di cui all'art. 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

d) possono istituire punti informativi e uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) ai sensi dell'art. 69.

Capo IV


ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Art. 82.

Pro loco e Comitato regionale UNPLI

1. Le associazioni Pro loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di animazione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

2. Il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro loco nei rapporti con la Regione e presenta alla Direzione centrale competente



in materia di turismo, entro il 1° marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro loco iscritte all'albo di cui all'art. 83 relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.

Art. 83.

Albo regionale delle associazioni Pro loco

1. Possono essere iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco le associazioni Pro loco aventi i seguenti requisiti:

a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, di data antecedente di almeno due anni rispetto a quella della domanda di iscrizione;

b) svolgimento, nei due anni precedenti la domanda di iscrizione, di documentata attività di cui all'art. 82, comma 1;

c) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

d) previsione nello statuto:

1) dell'assenza di scopo di lucro e del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità e uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere f), i) e k), del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

2) dello svolgimento di attività finalizzate alla promozione turistica e alla valorizzazione delle realtà locali e del patrimonio naturalistico, culturale, storico e sociale del territorio in cui operano;

3) della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci e della devoluzione in caso di scioglimento.

2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).

3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 133, comma 1, lettera b), numero 4).

Capo V

CONSORZI TURISTICI PER LA GESTIONE, LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO E RETI D'IMPRESA

Art. 84.

Consorti turistici per la gestione, la promozione e commercializzazione del prodotto turistico e reti d'impresa

1. La Regione riconosce il ruolo dei consorzi turistici per la gestione, la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale e delle reti d'im-

presa iscritte al registro delle imprese, costituiti prevalentemente da imprese turistiche e da soggetti pubblici o privati che perseguono finalità di sviluppo economico turistico e prevedono nello statuto, come finalità principale, lo svolgimento di attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle peculiarità di un determinato territorio e la gestione della commercializzazione del prodotto turistico.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) i criteri per la determinazione della prevalenza delle imprese turistiche partecipanti al consorzio o alla rete, anche in considerazione del numero di strutture ricettive rappresentate dal consorzio o dalla rete e delle relative presenze turistiche dichiarate;

b) le attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle peculiarità di un determinato territorio e alla gestione della commercializzazione del prodotto turistico;

c) i criteri per la determinazione della prevalenza di soggetti privati rispetto ai soggetti pubblici tra gli aderenti;

d) il contenuto minimo dei progetti pluriennali di promozione turistica integrata o di sviluppo di servizi turistici;

e) il contenuto degli interventi previsti dal piano operativo di *marketing* annuale;

f) il contenuto del programma delle attività.

3. I consorzi e le reti d'impresa in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono accedere ai contributi di cui all'art. 134.

4. Ai fini di cui al comma 3 i consorzi e le reti d'impresa già costituiti ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RICETTIVA

Art. 85.


Attività ricettiva

1. L'attività ricettiva consiste nel fornire ospitalità nelle strutture ricettive di cui ai capi VII, VIII e IX e di cui all'art. 108.

2. L'esercizio dell'attività ricettiva in strutture o manufatti diversi per tipologia e localizzazione da quelli di cui al comma 1 è subordinata alle previsioni degli strumenti urbanistici che ne statuiscono espressamente l'ammissibilità e provvedono a definirne una precisa localizzazione.

3. Rientrano nell'attività ricettiva le seguenti attività complementari all'alloggio:

a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;



- b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
- c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;

d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, palestre con funzione accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o direttore tecnico di palestra; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;

e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.

Art. 86.

Esercizio dell'attività ricettiva

1. L'esercizio in qualsiasi forma di un'attività ricettiva è soggetto alla presentazione della SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, al SUAP territorialmente competente, utilizzando l'apposita modulistica, e indica in particolare:

- a) la denominazione e la sede della struttura ricettiva;
- b) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
- c) i requisiti e le caratteristiche tecniche della struttura;
- d) i requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione di cui all'art. 89;
- e) il titolo di disponibilità dell'immobile.

2. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto n. 773/1931.

3. L'esercizio dell'attività ricettiva avviene nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quella relativa all'efficienza energetica e ai beni culturali e del paesaggio.

Art. 87.

Subingresso nelle strutture ricettive turistiche

1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività ricettiva turistica è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.

2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.

3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.

4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 86, comma 2, richiesti per l'esercizio dell'attività.

Art. 88.

Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva

1. La sospensione dell'attività ricettiva per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.

3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.

4. La cessazione dell'attività ricettiva, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, è comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.

5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.

Art. 89.

Classificazione delle strutture ricettive

1. I requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo che ne definisce altresì l'equiparazione con i requisiti di cui agli allegati da A a J della legge regionale n. 21/2016, allegati abrogati dalla presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche tecniche delle strutture.

2. Le strutture ricettive classificate in base ai requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 86, comma 1, possono ottenere una attestazione di qualità aderendo al disciplinare predisposto da PromoTurismoFVG unitamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in cui sono individuati ulteriori *standard* di qualità volti all'ottenimento di una premialità nei procedimenti contributivi previsti dalla presente legge.

3. Le strutture che aderiscono al disciplinare di cui al comma 2 sono inserite nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini della loro promozione e commercializzazione e del monitoraggio da parte di PromoTurismoFVG della qualità dell'offerta del prodotto turistico.



Art. 90.

Controllo della classificazione

1. Nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 81, i Comuni accertano il rispetto dei requisiti di cui all'art. 86 e di cui all'art. 89, comma 1.

2. PromoTurismoFVG svolge il monitoraggio del possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di cui all'art. 89, comma 2. In caso di difformità PromoTurismoFVG esclude la struttura dal proprio circuito promozionale.

Art. 91.

Obblighi di comunicazione degli ospiti

1. Chiunque esercita attività ricettive ha l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, nonché di comunicare i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze per finalità statistiche di monitoraggio mediante il servizio telematico WebTur.

Art. 92.

Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti

1. È fatto obbligo di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti conforme al modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.

2. È fatto obbligo di rappresentare in ogni forma di pubblicità e comunicazione i requisiti specifici posseduti dalla struttura ricettiva richiesti per l'appartenenza alla relativa tipologia disciplinata dalla presente legge regionale. L'esercente può altresì indicare la classificazione ottenuta ai sensi dell'art. 89.

Art. 93.

Denominazione, segno distintivo e codice identificativo delle strutture ricettive turistiche

1. La denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza. In ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.

2. Le strutture ricettive turistiche possono assumere la denominazione di residenza d'epoca se ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Il segno distintivo e il codice identificativo nazionale delle strutture ricettive turistiche e delle locazioni (CIN) di cui all'art. 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, devono essere esposti all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibili.

4. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità.

Art. 94.

Requisiti igienico-sanitari ed edilizi

1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere possiedono i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).

3. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale n. 44/1985.

4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 luglio 1975, n. 190.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali di soggiorno di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo sono rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

6. Negli alloggi monostanza di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di 23 metri quadrati, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

Capo VII


STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 95.

Definizione e tipologia di strutture ricettive alberghiere

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o *hotel*, *condhotel*, *motel*, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o *aparthotel* o *hotel residence*, alberghi diffusi di cui all'art. 96 e *country house* - residenze rurali.



3. Gli alberghi o *hotel* sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o *suite*, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle *suite* non deve prevalere sul numero delle camere.

4. Le definizioni del *condhotel* sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di *condhotel*, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'esercizio dell'attività di *condhotel*, sia per strutture esistenti, sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 13/2018.

5. I *motel* sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, di servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

6. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

7. Le residenze turistico alberghiere o *aparthotel* o *hotel residence* forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.

8. Le *country house* - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di almeno quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

9. Le *suite* sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

11. Nelle camere, nelle *suite* e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.

13. Le unità immobiliari destinate all'uso abitativo ricettivo alberghiero possono essere catastalmente frazionate, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge, a condizione che sia mantenuta la destinazione d'uso alberghiera dell'intera unità immobiliare, non sia ridotto il numero complessivo delle camere e siano garantiti i servizi generali centralizzati. In tali casi, la frazione di unità immobiliare può essere trasferita in proprietà a soggetti terzi che si impegnano a utilizzarla secondo i termini e le modalità definiti da apposita convenzione, accessoria al contratto di compravendita, conforme alla convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, previo parere della Direzione centrale competente in materia di edilizia.

Art. 96.

Alberghi diffusi

1. Gli alberghi diffusi sono strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano. Forniscono alloggio in unità abitative dislocate in edifici separati, per un numero complessivo di posti letto non inferiore a sessanta, nonché servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante e bar. I servizi centralizzati possono essere garantiti da altre strutture ricettive alberghiere o da pubblici esercizi mediante convenzioni.

2. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 1, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.

3. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un Comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, calcolati su strada, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.

Art. 97.

Dipendenze alberghiere

1. Negli alberghi o *hotel*, *motel* e residenze turistico alberghiere o *aparthotel* o *hotel residence*, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze alberghiere possono essere ubicate in immobili diversi da quelli in cui è situata la sede principale della struttura, purché posti nell'ambito dello stesso Comune ovvero nell'area di pertinenza urbanistica di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 19/2009, se situate in Comuni diversi dalla sede principale.



*Capo VIII*STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
E LOCAZIONI TURISTICHE

Art. 98.

Bed and breakfast

1. Sono *bed and breakfast* le strutture ricettive costituite da unità immobiliari destinate all'uso abitativo familiare aventi le caratteristiche della civile abitazione nelle quali il titolare risiede o elegge domicilio, composte da non più di sei camere, esclusa quella riservata al titolare, per un totale complessivo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio e prima colazione.

Art. 99.

Unità abitative ammobiliate a uso turistico

1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico non è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati.

Art. 100.

Esercizi di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio.

Art. 101.

*Locazioni per finalità turistiche
e locazioni brevi*

1. Alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

2. Alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi si applica il regime fiscale di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

*Capo IX*STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
E A CARATTERE SOCIALE

Art. 102.

*Definizione e tipologia delle strutture ricettive
all'aria aperta*

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, *dry marina*, *marina resort* e *all year marina resort*.


3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, *bungalow*, *cottage*, *chalet*.

5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi.

6. I *dry marina* sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale attrezzato.

7. I *marina resort* sono strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono essere dotate anche di piazzole attrezzate per la sosta di imbarcazioni. Al fine dell'equiparazione dei *marina resort* alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto



idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

8. I marina *resort* possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.

9. Gli all *year marina resort* sono marina *resort* a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi.

10. Il *Boat&breakfast* sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto), stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:

a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione;

b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue.

Art. 103.

Campeggi mobili

1. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i campeggi mobili costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.

2. L'apertura di campeggi mobili è soggetta a SCIA.

Art. 104.

Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan

1. Non rientrano nella disciplina del presente capo le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, preferibilmente poste nelle vicinanze dei principali assi viari e di zone d'interesse ambientale e paesaggistico, individuate dai Comuni singoli o associati tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, nonché dell'offerta turistica esistente.

2. I requisiti delle aree di cui al comma 1 sono stabiliti dall'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

3. I Comuni, singoli o associati, danno tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

Art. 105.

Affidamento della gestione delle aree attrezzate

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe sono determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

2. In caso di gestione mediante convenzione i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze a PromoTurismoFVG.

Art. 106.

Definizione e tipologia delle strutture ricettive a carattere sociale

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie o case di ospitalità, gli alloggi del pellegrino, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci delle associazioni di promozione del turismo giovanile.

3. Le case per ferie sono strutture ricettive, senza scopo di lucro, attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.


5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.

6. Gli alloggi del pellegrino offrono ospitalità gratuita in strutture situate lungo i cammini di cui all'art. 67 e, comunque a distanza non superiore a 1 chilometro dal loro tracciato, sono di esclusiva proprietà di enti pubblici, di enti religiosi o di associazioni e possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro.

7. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.

8. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle normative vigenti.

9. Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori individuati con decreto del Direttore centrale competente



in materia di turismo, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi.

10. L'ospitalità può essere concessa qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) permanenza massima di una notte;
- b) gratuità dell'accoglienza.

Art. 107.

Strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile in aree naturali e rurali

1. Sono strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile, caratterizzate da criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica, gli esercizi aperti al pubblico e destinati alla fruizione ambientale e naturalistica di contesti agricoli, forestali e di tutela ambientale individuati nelle seguenti tipologie:

- a) strutture realizzate attraverso il recupero di edifici o manufatti esistenti appartenenti al patrimonio edilizio rurale storico-tradizionale;
- b) strutture in manufatti caratterizzati da reversibilità, intesa quale possibilità di completo ripristino dello stato dei luoghi esistente anteriormente alla realizzazione.

2. Nelle more dell'approvazione della variante al Piano del governo del territorio (PGT), tali strutture sono individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, anche secondo le modalità disciplinate dall'art. 12-ter della legge regionale n. 3/2011 nel rispetto delle discipline in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

3. Fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, in tutte le parti del territorio individuate dalla strumentazione urbanistica comunale di cui al comma 2, può essere applicato l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli atti di pianificazione territoriale generale regionale.

4. Per le strutture di cui al presente articolo non trovano applicazione i requisiti previsti dalla legge regionale n. 44/1985. È garantita in quanto compatibile l'applicazione della disciplina di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Capo X

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

Art. 108.

Rifugi alpini ed escursionistici

1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

Art. 109.

Bivacchi

1. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.

2. L'attivazione di un bivacco è subordinata a una comunicazione al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.

Art. 110.

Tavolo permanente per la valorizzazione, il monitoraggio e la programmazione dei rifugi e dei bivacchi

1. La Regione favorisce la costituzione di un tavolo permanente, finalizzato al coordinamento informativo, alla valorizzazione, al monitoraggio e alla programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei rifugi alpini, dei rifugi escursionistici e dei bivacchi presenti nel territorio regionale, cui partecipano gli Enti locali e le Comunità di montagna territorialmente interessati, il Club Alpino Italiano (CAI), la Società Alpina Friulana (SAF), i soggetti gestori, nonché altri soggetti, anche esperti, in relazione alle specifiche competenze.

2. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo XI

STABILIMENTI BALNEARI

Art. 111.

Definizione degli stabilimenti balneari

1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.



Art. 112.

Esercizio dell'attività di stabilimento balneare

1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare per finalità turistico-ricreative è soggetto a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente nella quale sono indicati:

- a) la denominazione o la ragione sociale dello stabilimento balneare;
- b) la sede legale e la sede operativa;
- c) le generalità del titolare e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
- d) il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010.

2. Alla SCIA è allegata una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare comprensiva delle dotazioni di sicurezza obbligatorie.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di stabilimento balneare il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931.

Art. 113.

Denominazione, segno distintivo, pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti

1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento e i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

2. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.

Art. 114.

Subingresso negli stabilimenti balneari

1. Il subingresso negli stabilimenti balneari è disciplinato dall'art. 46 del Codice della navigazione.

Capo XII

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 115.

Definizione delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.

2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l'organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto.

3. Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o *voucher* regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o *voucher* regalo.

4. Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici.

5. Non sono soggetti alle norme di cui al presente titolo i viaggi e i soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 116.

Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, redatta su apposito modello.

2. Nella SCIA sono indicati in particolare:

- a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;
- b) la sede legale e la sede operativa;
- c) le generalità del direttore tecnico;
- d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
- e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
- f) la data prevista per l'inizio dell'attività;
- g) l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 19 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011 e l'avvenuto pagamento del premio.

3. Le variazioni di sede e direttore tecnico, nonché l'apertura di filiali o succursali dell'agenzia principale, sono comunicate al SUAP territorialmente competente.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931.



Art. 117.

Subingresso nell'attività di agenzia di viaggio e turismo

1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

Art. 118.

Sospensione e cessazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

1. La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.
4. La cessazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. L'agenzia non può procedere alla cessazione dell'attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi dalla stessa organizzati.

Art. 119.

Attività di agenzia di viaggio e turismo svolta da associazioni senza scopo di lucro

1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 116, comma 2, lettera g), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
 - a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;

b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari;

c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;

d) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del regio decreto n. 773/1931.

2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo. La pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.

3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.

TITOLO IV
SANZIONI*Capo I*

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE COMUNI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E TURISTICHE

Art. 120.

Disposizioni sanzionatorie comuni alle attività commerciali e turistiche

1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono applicate dai Comuni in base alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Capo II

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 121.

Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'art. 5, comma 6, è punita anche con l'ordine di chiusura dell'attività.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposi-



zioni di cui all'art. 17 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.

3. L'utilizzo della denominazione di *outlet* al di fuori dei casi previsti dall'art. 18 è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

4. La violazione degli obblighi di pubblicizzazione di cui agli articoli 26 e 27 sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

5. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie di cui all'art. 28 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

6. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 16, comma 3, e di cui all'art. 17 sono revocati nei casi in cui il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo comunicazione di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;

b) sospende l'attività per più di dodici mesi senza comunicarne la sospensione al Comune, ovvero, anche in presenza di comunicazione, supera il limite massimo di trentasei mesi senza riattivazione dell'esercizio commerciale;

c) non risulta più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

d) commette recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;

e) non osserva i provvedimenti di sospensione;

f) in caso di recidiva per le ipotesi di cui ai commi 10 e 11.

7. È disposta la sospensione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 15, 16, 17 nel caso in cui vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.

8. È disposta la chiusura degli esercizi di vendita di cui agli articoli 15 e 16 per le violazioni di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), del presente articolo. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 6, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.

9. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni.

10. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a 1.500 metri quadrati.

11. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a 1.500 metri quadrati.

12. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 10 e 11, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la revoca dell'attività di vendita.

Art. 122.

Sanzioni amministrative relative al commercio su aree pubbliche

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'art. 31, in assenza della concessione di posteggio o al di fuori della stessa ovvero in violazione di quanto sancito all'art. 35, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;

b) si considera esercizio dell'attività al di fuori della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;

c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

3. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

5. Con il regolamento di cui all'art. 36, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.

6. È disposto il divieto di esercizio dell'attività:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 7;



c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'art. 33;

d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'art. 31, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

8. In caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 31, comma 4, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.

Art. 123.

Sanzioni amministrative relative alle manifestazioni fieristiche

1. Agli operatori di cui all'art. 42, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.500 euro nei seguenti casi:

a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;

b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco.

Art. 124.

Sanzioni amministrative relative alla somministrazione di alimenti e bevande

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA di cui all'art. 45, comma 2, e senza la comunicazione di cui all'art. 47, comma 1, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.

3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 48 sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 50 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 52 e 53 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

6. È disposta la chiusura dell'esercizio di somministrazione nei casi in cui:

a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'art. 5;

b) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro con-

formità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, l'attività può essere sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;

c) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.

7. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

8. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Capo III

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TURISMO

Art. 125.

Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di attività ricettive

1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza della SCIA di cui all'art. 86 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza della comunicazione di cui all'art. 109 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro.

3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.

4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'art. 95, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

5. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'art. 92, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro.

6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni. In caso di recidiva per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

7. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività.



8. Il Comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:

- a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
- b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.

Art. 126.

Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di stabilimenti balneari

1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza della SCIA di cui all'art. 112 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

3. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

4. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

5. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti:

- a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
- b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si è provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

6. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

Art. 127.

Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione.

2. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 119, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

5. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico il titolare non abbia provveduto alla segnalazione entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;

b) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'art. 116.

6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:

a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;

b) il venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si è provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

7. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

TITOLO V CONTRIBUTI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Art. 128.

Disposizioni comuni

1. I contributi di cui al presente titolo sono concessi:

a) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

b) nel rispetto della normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

2. Nella concessione dei contributi di cui al presente Titolo, l'Amministrazione regionale prevede delle forme di premialità alle imprese che applicano la contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche al fine di prevenire l'applicazione di condizioni contrattuali inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi stessi.

3. I regolamenti e le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente titolo possono prevedere, in considerazione delle specifiche finalità degli interventi incen-



tivati, i vincoli di destinazione sui beni immobili anche di durata diversa da quanto disciplinato dagli articoli 32 e 32-bis della legge regionale n. 7/2000, i vincoli di destinazione sui beni mobili anche in capo ai beneficiari non aventi natura di impresa, le variazioni soggettive dei beneficiari comprese le persone fisiche e possono stabilire l'ammissibilità al contributo delle sole spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, in deroga all'art. 56, comma 2, della legge regionale n. 14/2002.

4. L'Amministrazione regionale definisce gli indirizzi delle forme di premialità di cui al comma 2, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Capo II

CONTRIBUTI DEDICATI ALLO SVILUPPO DEL COMMERCIO

Art. 129.

Contributi per la promozione e lo sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale

1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale anche mediante la digitalizzazione delle imprese operanti nel settore in maniera funzionale alla complessiva riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:

a) lavori di ristrutturazione e straordinaria manutenzione, anche finalizzati all'accrescimento dell'efficienza energetica e all'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) investimenti per lo sviluppo e l'innovazione, quali il rinnovo di arredi, attrezzature, automezzi, strumentazioni e programmi informatici, incluso il commercio elettronico, funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) attività di promozione, anche mediante la partecipazione a fiere ed esposizioni;

d) la formazione imprenditoriale e professionale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle micro, piccole e medie imprese commerciali secondo criteri e modalità definiti con il regolamento di cui all'art. 56, comma 7. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), nel regolamento sono individuati criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore degli esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.

Art. 130.

Contributi per i distretti del commercio

1. L'Amministrazione regionale sostiene la redazione e l'attuazione dei Piani di distretto mediante il Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio (Fondo commercio) già istituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale

n. 3/2021 e destinato al finanziamento dei Comuni per l'attuazione degli interventi integrati. Sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2, le spese sostenute per l'incarico del *manager* di distretto quando nominato tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 55.

2. I progetti di cui all'art. 54 sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 per la concessione del contributo al Comune capofila.

3. In riferimento alla concessione dei contributi per i distretti del commercio di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale riconosce, in un'ottica di maggior sostegno ai negozi fisici presenti sul territorio regionale, nel regolamento di cui al comma 2, delle forme di premialità ai distretti del commercio che stipulano accordi con le piattaforme di *welfare* aziendale orientate al coinvolgimento delle piccole e medie strutture di vendita presenti nel distretto. L'obiettivo dell'accordo tra distretti e piattaforme deve essere orientato all'adesione alla piattaforma da parte del maggior numero di imprese produttive del territorio di riferimento, affinché la spesa del credito *welfare* dei dipendenti delle imprese aderenti sia spendibile esclusivamente presso le attività commerciali locali aderenti alla piattaforma.

Art. 131.

Contributi per il commercio di prossimità

1. Al fine di favorire lo sviluppo del commercio di prossimità attraverso il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali della regione e di contrastare la desertificazione commerciale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'avvio, anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa, di esercizi di vendita di vicinato ubicati nei centri storici dei Comuni della Regione.

2. Nelle zone di indebolimento commerciale, come individuate dal *masterplan* del commercio sulla base dei parametri e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati per il mantenimento e l'avvio di esercizi di vendita di vicinato riferiti a settori merceologici di particolare rilevanza per la collettività, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e competenti per il settore commerciale:

a) contributi in conto interessi a sostegno delle spese per l'avvio di nuovi esercizi di vicinato anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa;

b) contributi, per il primo anno dalla presentazione della relativa domanda, per la parziale copertura, fino ad un massimo del 50 per cento, degli oneri fiscali derivanti dai tributi locali connessi all'avvio dell'esercizio commerciale;

c) contributi per l'abbattimento dei canoni d'affitto per due anni consecutivi e, comunque, fino all'importo massimo del valore medio di mercato rilevato dalle quotazioni ufficiali;



d) contributi per il sostegno alle spese di gestione e di funzionamento dell'esercizio.

3. Nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti i contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere erogati agli esercizi di vendita di vicinato ovunque ubicati.

4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo incentivo, per ciascun anno, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.

5. Le domande per i contributi di cui al presente articolo sono presentate unitamente alla rendicontazione della spesa e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda.

6. L'Amministrazione regionale sostiene l'economia di prossimità anche mediante la concessione di una premialità alle cooperative di comunità di cui all'art. 2 che offrono servizi aggiuntivi e agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia che aderiscono alle convenzioni non onerose, finalizzate all'attivazione del beneficio destinato ai titolari e ai beneficiari di Carta famiglia, consistente nell'applicazione di sconti sull'acquisto di beni alimentari e non alimentari di cui alla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.

7. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al presente articolo hanno l'obbligo di mantenere per la durata di tre anni dalla data di rendicontazione del contributo la sede o l'unità operativa nel territorio comunale.

8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle micro, piccole e medie imprese commerciali secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità.

Art. 132.

Contributi per le attività e i locali storici

1. Al fine di supportare le attività e i locali storici riconosciuti nell'elenco regionale di cui all'art. 65, comma 6, l'Amministrazione regionale sostiene interventi di restauro e conservazione degli immobili, delle insegne, delle attrezzature, dei macchinari, degli arredi, delle finiture e dei decori originali funzionali al miglioramento della qualità dei servizi, nonché alla valorizzazione di vie storiche e di itinerari turistici e commerciali.

2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.

3. I locali storici censiti, beneficiari dei contributi di cui al comma 2, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.

4. In caso di violazione del vincolo il contributo è revocato ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Capo III

CONTRIBUTI DEDICATI ALLO SVILUPPO DEL TURISMO

Art. 133.

Tipologia di contributi per il settore turistico

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico nella Regione Friuli-Venezia Giulia migliorando l'offerta di ospitalità e valorizzando le peculiarità geografiche, storiche e culturali del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati:

a) contributi per il miglioramento e la realizzazione di strutture ricettive:

1) a micro, piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive;


2) a imprese per l'insediamento, nelle aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi rispondenti ad elevati *standard* di classificazione secondo quanto definito nel disciplinare di cui all'art. 89, comma 2;

3) ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico a fronte dell'obbligo di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili per un periodo non inferiore a otto anni, mediante agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, finalizzate alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio;

b) contributi per attività di promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti con particolare attenzione a prodotti provenienti da filiere locali, trasparenti e sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale:

1) a soggetti pubblici e privati, esclusi i Consorzi turistici e le reti d'impresa di cui all'art. 84, per la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia, la promozione del territorio e l'incremento del movimento turistico;

2) ai Comuni di Grado e Lignano, che realizzano i maggiori flussi turistici, per il consolidamento dell'attrattività turistica delle località medesime;



3) ai Comitati organizzatori per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche, secondo le percentuali indicate:

3.1 Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški pust di Trieste: 19 per cento;

3.2 Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 13 per cento;

3.3 Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 34 per cento;

3.4 Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 34 per cento;

4) al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) per le seguenti finalità:

4.1 al fine di promuovere l'attività delle associazioni, sostenere le spese per l'insediamento e il funzionamento degli uffici e consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali;

4.2 per promuovere l'attrattività e la rilevanza turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi, incrementando i flussi turistici, nonché per lo sviluppo delle attività del punto informativo (ufficio di informazione e accoglienza turistica), attraverso l'assegnazione delle risorse all'ERPAC;

c) contributi ai Comuni per la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, con particolare riferimento alla valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui;

d) contributi a soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti integrati di riconversione territoriale secondo il modello dell'albergo diffuso, finalizzati all'implementazione dell'offerta di ospitalità e dei suoi livelli qualitativi;

e) contributi per la realizzazione di infrastrutture turistiche, nonché per la valorizzazione di quelle esistenti:

1) a Enti locali per investimenti riferiti a impianti e strutture complementari all'attività turistica e a cavità naturali di interesse turistico, nonché alla ristrutturazione e all'ampliamento di centri di turismo congressuale, nonché ai Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali per l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa;

2) a soggetti pubblici e privati, per interventi su strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta; tali finanziamenti sono concessi a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese;

3) a Enti locali per l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, a supporto del turismo itinerante;

4) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale;

f) contributi a enti o associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini per le manutenzioni e per le spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota.

2. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinate modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo.

4. I contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 3), possono essere erogati in via anticipata, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo totale, senza presentazione di garanzia fideiussoria.

5. Con riferimento al contributo di cui al comma 1, lettera b), numero 4), punto 4.1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le relative risorse in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di garanzia fideiussoria.

Art. 134.

Contributi ai consorzi turistici e alle reti d'impresa di prodotti turistici

1. Al fine di supportare il ruolo dei consorzi turistici e delle reti d'impresa di cui all'art. 84 nell'attività di promozione e commercializzazione del prodotto turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli stessi per:

a) la realizzazione degli interventi previsti dal piano operativo di *marketing* annuale;

b) l'attuazione del programma delle attività.

2. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.

Art. 135.

Interventi a sostegno del settore turistico gestiti da PromoTurismoFVG

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per la concessione dei seguenti contributi:

a) alle società di gestione degli alberghi diffusi per la promozione e messa in rete degli alberghi stessi, nonché per le spese di funzionamento;



b) a soggetti pubblici e privati per l'organizzazione di eventi congressuali che prevedono la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive;

c) a Enti locali in forma singola o associata, a consorzi turistici di cui all'art. 84, a associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e a scuole di sci autorizzate ai sensi dell'art. 134 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), per il potenziamento di strutture e impianti e per la valorizzazione dei luoghi e delle piste in cui viene praticata la disciplina dello sci di fondo, nonché per il sostegno alla gestione e manutenzione delle piste stesse;

d) a enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero, nonché consorzi turistici riconosciuti di cui all'art. 84 e operatori turistici associati per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano della Regione;

e) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di grandi eventi e iniziative di rilievo nazionale e internazionale a carattere turistico, sportivo, musicale e culturale;

f) ai soggetti di cui all'art. 69, comma 1, per il funzionamento degli IAT istituiti previo accordo con PromoTurismoFVG.

2. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 136.

Voucher TURESTA

1. Al fine di stimolare il turismo di prossimità l'Amministrazione regionale finanzia il «voucher TURESTA in FVG», utilizzabile a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibile presso strutture aderenti all'iniziativa ubicate nei Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

2. Il voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 480 euro, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, può essere fruito, una sola volta nell'anno, esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli-Venezia Giulia. Con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 l'importo del voucher può essere diminuito fino a un massimo del 50 per cento e può essere differenziato in relazione alle diverse aree del territorio regionale.

3. Le agenzie di viaggio e i *tour operator* con sede legale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i «voucher TURESTA in FVG».

4. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere rimborsi a favore delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e *tour operator*, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.

5. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.

Art. 137.

Contributi per il turismo lento e all'aria aperta

1. Nell'ambito dei programmi e delle iniziative a sostegno del turismo di prossimità e del turismo lento di cui all'art. 67, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse finanziarie a PromoTurismoFVG per lo sviluppo della mobilità cicloturistica e della rete dei cammini per la concessione dei seguenti contributi:

a) a favore di soggetti pubblici o privati per il miglioramento o la realizzazione di strutture ricettive ovvero di aree, attrezzature o strutture collocate lungo i percorsi ciclabili a valenza turistica e i cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia, a servizio dei fruitori dei percorsi o cammini stessi;

b) a favore di soggetti pubblici o privati gestori dei cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia per iniziative e interventi di ricognizione, individuazione, segnalazione, manutenzione e ripristino di cammini turistici, nonché per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra i cammini; i contributi sono concessi per i medesimi interventi realizzati in funzione dell'iscrizione al Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia;

c) a favore di soggetti pubblici o privati gestori dei cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia per iniziative di promozione e fruibilità dei cammini medesimi.

2. I contributi sono concessi da PromoTurismoFVG secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale.

Art. 138.

Contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* con sede legale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) contributi per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo alle località a minore vocazione turistica;

b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili a uso commerciale;

c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto Trieste *Airport* al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;



d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 69, comma 3.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.

3. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Capo I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 139.

Disposizioni transitorie

1. PromoTurismoFVG, istituita ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e dell'art. 2 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

2. Gli organi di PromoTurismoFVG in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le funzioni fino alla loro scadenza.

3. Ai trasferimenti per gli anni 2023, 2024 e 2025, eseguiti ai sensi dell'art. 5-bis, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, della legge regionale n. 50/1993, si applica l'art. 79, comma 2.

4. Nelle more dell'approvazione del *masterplan* del commercio e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici continuano ad applicarsi i piani comunali di settore del commercio vigenti o le varianti agli stessi già adottate al 31 dicembre 2025. A seguito dell'approvazione del *masterplan*, i Comuni recepiscono i contenuti dei piani comunali di settore del commercio vigenti nello strumento urbanistico tramite variante di cui all'art. 63-sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

5. Per le domande in istruttoria relative all'apertura, all'ampliamento di superficie e al trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici trovano applicazione i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita previgenti.

6. Le associazioni Pro loco, iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge all'Albo regionale delle associazioni Pro loco di cui all'art. 10 della legge regionale n. 21/2016, sono iscritte d'ufficio all'albo di cui all'art. 83, comma 1.

7. Le strutture ricettive, già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro classificazione fino alla data di adozione del decreto di cui all'art. 89, comma 1.

8. I cammini iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nel registro della rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 69-sexies della legge regionale n. 21/2016 sono iscritti d'ufficio al registro di cui all'art. 67, comma 3.

9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti o degli atti attuativi previsti dalla presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

10. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

11. Fino al 31 dicembre 2025 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 141, comma 2.

Capo II CLAUSOLA VALUTATIVA

Art. 140.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:

a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione che documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le eventuali criticità emerse in sede di applicazione e le informazioni relative all'andamento e al finanziamento dei diversi provvedimenti, sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia;

b) successivamente al primo triennio, una relazione triennale che informa sugli esiti delle attività di valutazione e controllo svolte dalla Giunta regionale tramite l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, dando in particolare conto dell'impatto delle diverse linee di intervento.

2. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.


Capo III ABROGAZIONI

Art. 141.


Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5-bis, commi da 2 a 4-novies, 5-ter, da 5-sexies a 5-septies, 5-nonies, 5-decies e 5-undecies della legge regionale n. 50/1993;



- b) gli articoli 7, 62 e 137-*bis* della legge regionale n. 2/2002;
- c) la legge regionale n. 7/2003;
- d) il Capo VI della legge regionale n. 4/2005;
- e) la legge regionale n. 29/2005 e i relativi allegati, ad eccezione degli articoli 84-*bis* e 100;
- f) l'art. 7, commi da 98 a 100, della legge regionale n. 1/2007;
- g) la legge regionale n. 7/2007;
- h) il Capo VIII della legge regionale n. 27/2007;
- i) l'art. 5, commi da 41 a 43, della legge regionale n. 30/2007;
- j) il Capo I della legge regionale n. 13/2008;
- k) la legge regionale n. 1/2009;
- l) l'art. 2, commi da 47 a 49, 51 e 52, della legge regionale n. 24/2009;
- m) l'art. 7 della legge regionale n. 8/2010;
- n) l'art. 2, comma 47, della legge regionale n. 12/2010;
- o) l'art. 11, comma 5, della legge regionale n. 16/2010;
- p) l'art. 29 della legge regionale n. 17/2010;
- q) l'art. 2, comma 29, della legge regionale n. 22/2010;
- r) i Capi IV e V della legge regionale n. 7/2011;
- s) l'art. 2, commi da 48 a 50, della legge regionale n. 11/2011;
- t) l'art. 9 e l'art. 12, commi 3 e 4, della legge regionale n. 17/2011;
- u) l'art. 3, comma 27, e l'art. 4, commi da 1 a 4, della legge regionale n. 18/2011;
- v) l'art. 12, comma 1, lettera *d*), e l'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 2/2012;
- w) l'art. 25 della legge regionale n. 10/2012;
- x) il Capo II della legge regionale n. 15/2012;
- y) l'art. 51 e il Capo II del Titolo II della legge regionale n. 26/2012;
- z) l'art. 2, comma 20, della legge regionale n. 27/2012;
- aa) l'art. 57 e l'art. 94, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 4/2013;
- bb) l'art. 12, commi 12 e 13, della legge regionale n. 6/2013;
- cc) l'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 3/2014;
- dd) l'art. 12 della legge regionale n. 23/2014;
- ee) l'art. 2, commi 61 e 93, della legge regionale n. 27/2014;
- ff) il Capo III della legge regionale n. 8/2015;
- gg) gli articoli 22 e 38 della legge regionale n. 19/2015;
- hh) l'art. 2, comma 33, della legge regionale n. 20/2015;
- ii) l'art. 30 della legge regionale n. 26/2015;
- jj) gli articoli da 1 a 35 e l'art. 61, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), della legge regionale n. 4/2016;
- kk) l'art. 2, commi 11 e da 63 a 66, della legge regionale n. 14/2016;
- ll) la legge regionale n. 19/2016;
- mm) gli articoli da 1 a 7, 9, 10, da 12 a 53, da 55 a 58, 60, da 65 a 67, da 69-*ter* a 69-*septies*, 69-*nonies*, 69-*decies*, 70, 72, 73, 81, da 86 a 90, 107 e gli allegati dalla lettera A alla lettera J, della legge regionale n. 21/2016;
- nn) l'art. 2, comma 19, della legge regionale n. 24/2016;
- oo) l'art. 8 della legge regionale n. 14/2017;
- pp) l'art. 2, commi 12, 13, da 36 a 45 e 55, della legge regionale n. 31/2017;
- qq) l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 36/2017;
- rr) l'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 37/2017;
- ss) l'art. 8, commi 9 e 10, della legge regionale n. 12/2018;
- tt) l'art. 2, commi 16 e da 43 a 47, della legge regionale n. 20/2018;
- uu) l'art. 1, commi 1, 3, da 5 a 7, 22 e 23, e l'art. 4, comma 13, della legge regionale n. 28/2018;
- vv) l'art. 28 e l'art. 46, commi 1, 3 e 5, della legge regionale n. 6/2019;
- ww) gli articoli 19 e 27 della legge regionale n. 9/2019;
- xx) l'art. 2, comma 16, e l'art. 10, comma 20, lettera *c*), della legge regionale n. 13/2019;
- yy) l'art. 7 della legge regionale n. 3/2020;
- zz) l'art. 2, commi 6 e 7, della legge regionale n. 15/2020;
- aaa) l'art. 2, comma 12, della legge regionale n. 22/2020;
- bbb) gli articoli da 7 a 12, da 31 a 33, 37 e 39 della legge regionale n. 3/2021;
- ccc) l'art. 50 della legge regionale n. 6/2021;
- ddd) l'art. 2, commi da 14 a 16, della legge regionale n. 13/2021;
- eee) gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 15/2021;
- fff) l'art. 2, comma 24, della legge regionale n. 16/2021;
- ggg) l'art. 2, comma 6, della legge regionale n. 23/2021;
- hhh) l'art. 2, commi 23 e 24, della legge regionale n. 24/2021;
- iii) gli articoli 25 e 26 della legge regionale n. 8/2022;
- jjj) l'art. 44 della legge regionale n. 11/2022;
- kkk) l'art. 2, comma 43, della legge regionale n. 13/2022;
- lll) l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 21/2022;
- mmm) la legge regionale n. 5/2023, ad eccezione dell'art. 49;



nnn) l'art. 14, comma 2, e l'art. 29 della legge regionale n. 10/2023;

ooo) l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13/2023;

ppp) l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 14/2023;

qqq) l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/2023;

rrr) l'art. 2, commi 47 e 48, della legge regionale n. 16/2023;

sss) gli articoli 15, 21 e 25 della legge regionale n. 3/2024;

ttt) l'art. 2, commi 33, 34 e 41, e l'art. 11, comma 28, della legge regionale n. 7/2024;

uuu) l'art. 10 della legge regionale n. 7/2025.

2. Dal 1° gennaio 2026 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 5-*octies* della legge regionale n. 50/1993;

b) l'art. 7, commi 3 e 4, della legge regionale n. 4/2001;

c) l'art. 6, commi 123, 123-*bis* e 126, della legge regionale n. 1/2005;

d) l'art. 6, commi 84, 85 e 87, della legge regionale n. 15/2005;

e) gli articoli 84-*bis* e 100 della legge regionale n. 29/2005;

f) l'art. 8, commi da 69 a 73, della legge regionale n. 2/2006;

g) l'art. 6, commi da 79 a 81, 93 e 94, della legge regionale n. 12/2006;

h) l'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale n. 18/2006;

i) l'art. 7, commi da 142 a 144, della legge regionale n. 1/2007;

j) l'art. 1, comma 1, lettera *g*), della legge regionale n. 4/2007;

k) l'art. 2, commi 25 e 26, della legge regionale n. 12/2010;

l) l'art. 4, commi 71 e 72, della legge regionale n. 11/2011;

m) l'art. 12, commi 14 e 15, della legge regionale n. 6/2013;

n) l'art. 5 della legge regionale n. 18/2014;

o) l'art. 2, comma 32, della legge regionale n. 20/2015;

p) l'art. 2, commi 23, 24 e da 27 a 29, della legge regionale n. 34/2015;

q) l'art. 38 della legge regionale n. 4/2016;

r) l'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 7/2016;

s) l'art. 2, comma 68, della legge regionale n. 14/2016;

t) gli articoli 8, 11, 54, 59, da 61 a 64, da 68 a 69-*bis* e 69-*octies* della legge regionale n. 21/2016;

u) l'art. 2, comma 16, lettera *a*), della legge regionale n. 24/2016;

v) l'art. 2, commi da 69 a 73, della legge regionale n. 25/2016;

w) l'art. 2 della legge regionale n. 14/2017;

x) l'art. 2, commi 6, 7 e 27, della legge regionale n. 31/2017;

y) l'art. 2, commi 6, 7, 43 e 44, della legge regionale n. 37/2017;

z) l'art. 2, commi da 1 a 3, e l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 45/2017;

aa) l'art. 8, commi da 3 a 5, 8 e 23, della legge regionale n. 12/2018;

bb) l'art. 1, comma 52, della legge regionale n. 14/2018;

cc) l'art. 20 e l'art. 46, commi 4 e 6, della legge regionale n. 6/2019;

dd) l'art. 26, commi da 2 a 4, della legge regionale n. 9/2019;

ee) l'art. 2, commi da 30 a 32, della legge regionale n. 13/2019;

ff) l'art. 2, comma 14, della legge regionale n. 23/2019;

gg) l'art. 2, commi da 9 a 12, 20, 22 e 23, della legge regionale n. 24/2019;

hh) gli articoli 5-*bis* e 6 della legge regionale n. 3/2020;

ii) l'art. 11 della legge regionale n. 5/2020;

jj) gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 11/2020;

kk) l'art. 62 della legge regionale n. 13/2020;

ll) l'art. 2, commi da 2 a 4, 13, 14, 25 e 26, della legge regionale n. 15/2020;

mm) l'art. 2, commi 8, 9, 14, 15 e 17, della legge regionale n. 22/2020;

nn) l'art. 3, commi da 21 a 23, della legge regionale n. 26/2020;

oo) gli articoli da 13 a 17, 34, 35 e 38 della legge regionale n. 3/2021;

pp) l'art. 46, commi da 3 a 5, della legge regionale n. 6/2021;

qq) l'art. 2, commi 1, 2, 19, 20 e 67, della legge regionale n. 13/2021;

rr) la legge regionale n. 15/2021;

ss) l'art. 2, commi 8, 9, 15 e 16, della legge regionale n. 16/2021;

tt) l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21/2021;

uu) l'art. 2, commi da 43 a 45, della legge regionale n. 24/2021;

vv) l'art. 20 della legge regionale n. 8/2022;

ww) l'art. 2, commi da 13 a 15 e 17, della legge regionale n. 13/2022;

xx) l'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale n. 15/2022;

yy) gli articoli 18 e 33 della legge regionale n. 10/2023;

zz) l'art. 2, commi 1 e 3, della legge regionale n. 16/2023;



aaa) gli articoli 22, 23, 27, comma 1, lettera *b)*, e l'art. 28 della legge regionale n. 3/2024;

bbb) l'art. 2, commi 35 e 36, della legge regionale n. 7/2024;

ccc) l'art. 2, commi da 2 a 4, della legge regionale n. 8/2024;

ddd) l'art. 2, commi da 1 a 6, della legge regionale n. 13/2024.

Capo IV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 1/1984 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE, 12/2002 IN MATERIA DI ARTIGIANATO, 4/2010 IN MATERIA DI CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI REGIONALI E 18/2015 IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 142.

Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 1/1984

1. All'art. 3-bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale n. 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli-Venezia Giulia);

b) la lettera *a)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*a)* art. 18 in materia di utilizzo della denominazione di *outlet* in assenza delle condizioni ivi previste;»;

c) la lettera *b)* del comma 2 è abrogata;

d) la lettera *c)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*c)* art. 18 in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di *outlet*;»;

e) alla lettera *d)* del comma 2 le parole «art. 32» sono sostituite dalle seguenti: «art. 27»;

f) alla lettera *e)* del comma 2 e parole «articoli 33, 34, 35, 36 e 37» sono sostituite dalle seguenti: «art. 28»;

g) alla lettera *f)* del comma 2 le parole «art. 38» sono sostituite dalle seguenti: «art. 13»;

h) alla lettera *g)* del comma 2 le parole «art. 78» sono sostituite dalle seguenti: «art. 53»;

i) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 17/2025, previste dalle seguenti disposizioni:

a) l'art. 119, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;

b) l'art. 125, comma 5, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;

c) l'art. 126, comma 2, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.».

Art. 143.

Modifiche alla legge regionale n. 12/2002

1. Dopo il Capo III-bis del Titolo III della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

«Capo III-ter

Disciplina dell'attività di *home food*

Art. 40-*quater* (Home food). — 1. L'*home food* è l'attività di produzione e relativa vendita di alimenti in una cucina domestica o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata destinati alla vendita al dettaglio, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

2. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e di sicurezza alimentare e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.

3. L'immobile in cui viene svolta l'attività di *home food* deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.».


Art. 144.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 4/2010

1. All'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «di cui all'art. 2, comma 1, lettere *h)*, *i)* e *j)*, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in complessi commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli-Venezia Giulia), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in parchi commerciali»;

b) al comma 3 le parole «di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge regionale n. 29/2005» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale n. 17/2025».



Art. 145.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 18/2015*

1. All'art. 10, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'art. 47-bis della legge regionale n. 21/2016» sono soppresse;

b) al comma 5 le parole «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3» e le parole «o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'art. 47-bis della legge regionale n. 21/2016» sono soppresse;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il gettito dell'imposta è destinato, nella misura massima del 50 per cento, al finanziamento di investimenti o servizi finalizzati a migliorare l'offerta turistica; la rimanente quota non utilizzata è destinata al finanziamento di attività di promozione dell'offerta turistica dei territori, in coerenza con il Piano turistico regionale, previa intesa con PromoTurismoFVG e, nei casi in cui il gettito annuo sia superiore a 100.000 euro, anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate.»;

d) il comma 6-bis è abrogato;

e) il comma 7 è abrogato;

f) al comma 8 le parole «In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni»;

g) al comma 8-bis le parole «o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'art. 47-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive),» sono soppresse.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 146.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 3, si provvede a valere per gli anni 2026 e 2027 sugli stanziamenti della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Per le finalità di cui all'art. 56, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per le finalità di cui all'art. 56, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Per le finalità di cui all'art. 63 si provvede a valere per l'anno 2026 sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Per le finalità di cui all'art. 78, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.


6. Per le finalità di cui all'art. 79, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 31.491.367,68, euro, suddivisa in ragione di 16.351.683,34 euro per l'anno 2026 e di 15.139.684,34 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

7. Per le finalità di cui all'art. 79, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

8. Per le finalità di cui all'art. 79, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

9. Per le finalità di cui all'art. 79, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

10. Per le finalità di cui all'art. 79, comma 1, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.



11. Per le finalità di cui all'art. 79, comma 1, lettera *e*), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

12. Per le finalità di cui all'art. 79, comma 1, lettera *e*), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

13. Per le finalità di cui all'art. 79, comma 1, lettera *e*), numero 4), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

14. Per le finalità di cui all'art. 79, comma 1, lettera *e*), numero 5), è autorizzata la spesa complessiva di 325.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

15. Per le finalità di cui all'art. 79, comma 1, lettera *e*), numero 6), è autorizzata la spesa complessiva di 1.620.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 820.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

16. Per le finalità di cui all'art. 129, comma 1, lettere *a*) e *b*), è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

17. Per le finalità di cui all'art. 129, comma 1, lettere *c*) e *d*), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

18. Per le finalità di cui all'art. 130 è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2026 e di 500.000 euro

per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

19. Per le finalità di cui all'art. 131, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

20. Per le finalità di cui all'art. 131, comma 2, lettera *a*), e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

21. Per le finalità di cui all'art. 131, comma 2, lettera *b*), e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

22. Per le finalità di cui all'art. 131, comma 2, lettera *c*) e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

23. Per le finalità di cui all'art. 131, comma 2, lettera *d*), e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

24. Per le finalità di cui all'art. 132 è autorizzata la spesa complessiva di 850.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2026 e di 400.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

25. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *a*), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 4.250.000 euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro



per l'anno 2026 e di 1.250.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

26. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *a*), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

27. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *a*), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

28. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *b*), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 10.690.000 euro, suddivisa in ragione di 5.320.000 euro per l'anno 2026 e di 5.370.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

29. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *b*), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 1.100.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

30. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *b*), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

31. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *b*), numero 4), punto 4.1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

32. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *b*), numero 4), punto 4.2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

33. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *c*), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli

anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

34. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *d*), è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.


35. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *e*), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

36. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *e*), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

37. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *e*), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

38. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *e*), numero 4), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

39. Per le finalità di cui all'art. 133, comma 1, lettera *f*), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.



40. Per le finalità di cui all'art. 134, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa complessiva di 1.230.000 euro, suddivisa in ragione di 615.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

41. Per le finalità di cui all'art. 134, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa complessiva di 1.230.000 euro, suddivisa in ragione di 615.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

42. Per le finalità di cui all'art. 135, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

43. Per le finalità di cui all'art. 135, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

44. Per le finalità di cui all'art. 135, comma 1, lettera *c*), è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

45. Per le finalità di cui all'art. 135, comma 1, lettera *d*), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

46. Per le finalità di cui all'art. 135, comma 1, lettera *e*), è autorizzata la spesa complessiva di 7.200.000 euro, suddivisa in ragione di 3.600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

47. Per le finalità di cui all'art. 135, comma 1, lettera *f*), è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

48. Per le finalità di cui all'art. 136 è autorizzata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

49. Per le finalità di cui all'art. 137, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa complessiva di 4.125.000 euro, suddivisa in ragione di 625.000 euro per l'anno 2026 e di 3.500.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

50. Per le finalità di cui all'art. 137, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

51. Per le finalità di cui all'art. 137, comma 1, lettera *c*), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

52. Per le finalità di cui all'art. 138 è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

53. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 16 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 8.400.000 euro, suddiviso in ragione di 4.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

54. Agli oneri derivanti dai commi 3, 19, 20, 21, 22 e 23 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 2.800.000 euro, suddiviso in ragione di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e



competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

55. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 28, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51 e 52 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 68.611.367,68 euro, suddiviso in ragione di 34.876.683,34 euro per l'anno 2026 e di 33.734.684,34 euro per l'anno 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

56. Agli oneri derivanti dai commi 8, 25, 27, 34, 35, 38 e 50 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 38.750.000 euro, suddiviso in ragione di 19.450.000 euro per l'anno 2026 e di 19.300.000 euro per l'anno 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

57. Agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante storno per l'importo complessivo di 220.000 euro, suddiviso in ragione di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

58. Agli oneri derivanti dai commi 13, 17, 18 e 24 con riferimento alle spese correnti, si provvede mediante prelievo per l'importo complessivo di 2 milioni di euro, suddiviso in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

59. Agli oneri derivanti dai commi 14, 18 e 24 con riferimento alle spese in conto capitale, e 26 si provvede mediante prelievo per l'importo complessivo di 3.075.000 euro, suddiviso in ragione di 1.375.000 euro per l'anno 2026 e di 1.700.000 euro per l'anno 2027, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

60. Agli oneri derivanti dal comma 30 si provvede mediante storno per l'importo complessivo di 250.000 euro, suddiviso in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

61. Agli oneri derivanti dai commi 33, 39 e 44 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 900.000 euro, suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per l'importo complessivo di 2.200.000 euro, suddiviso in ragione di 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

62. Agli oneri derivanti dai commi 36 e 37 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

63. Agli oneri derivanti dal comma 45 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

64. Agli oneri derivanti dal comma 49 si provvede mediante rimodulazione per l'importo di 3.200.000 euro per l'anno 2027 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e mediante prelievo per l'importo complessivo di 925.000 euro, suddiviso in ragione di 625.000 euro per l'anno 2026 e 300.000 euro per l'anno 2027, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Art. 147.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli articoli 8, comma 3, 56, commi 6 e 9, 63, 78, comma 3, 79, comma 1, e da 129 a 138 trovano applicazione dal 1° gennaio 2026.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

9 dicembre 2025

FEDRIGA

(*Omissis*)

26R00028



LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2025, n. 18.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. S031 del 31 dicembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività produttive

1. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *b)* del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*b)* i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.»;

2) la lettera *f)* del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«*f)* i portatori di disabilità fisiche, psichiche o sensoriali.»;

3) dopo la lettera *g)* del comma 5 è aggiunta la seguente:

«*g-bis)* i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.»;

b) all'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera *b)* del comma 4 sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis)* l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di commercio;

b-ter) l'iscrizione del titolare dell'impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all'attività negli Elenchi nominativi degli esercenti attività artigiana.»;

2) al comma 5 le parole: «o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività» sono soppresse;

c) dopo il comma 1 dell'art. 14-*bis* è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'ufficio dell'Albo che riscontri direttamente dal registro delle imprese la modificazione o la perdita dei requisiti di cui al capo I del presente titolo, dispone d'ufficio l'aggiornamento dell'Albo senza ulteriori verifiche.»;

d) all'art. 14-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 le parole «lettera *c)*,» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *d)*,»;

2) alla lettera *b)* del comma 5 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, qualora presentata dopo centoventi giorni dall'evento»;

3) al comma 6 le parole «dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di presentazione della relativa istanza.»;

4) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi di mancato svolgimento dell'attività da parte dell'impresa accertato o certificato da altre autorità amministrative»;

e) alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 17 la parola «entro» è sostituita dalla seguente: «oltre».

2. All'art. 19 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni sono costituite con decreto del direttore centrale competente in materia di artigianato e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.»;

b) alla fine della lettera *a)* del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza»;


c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini delle designazioni di cui al comma 2, lettera *a)*, le organizzazioni degli artigiani trasmettono congiuntamente una rosa di candidati entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il direttore centrale competente in materia di artigianato può provvedere d'ufficio.»;

d) al comma 4 le parole «con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del direttore centrale competente in materia di artigianato.».

3. Le Commissioni per l'artigianato di cui all'art. 19 della legge regionale n. 12/2002, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza e alla successiva adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.

4. Al comma 2-*bis* dell'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), dopo le parole «Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile» sono inserite le seguenti: «- Società benefit».



5. All'art. 25 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo n. 40/2021 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «valutazione di opportunità e di una valutazione» sono sostituite dalla seguente: «verifica»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 le parole «almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «completo degli elaborati previsti dal regolamento di cui all'art. 3»;

e) il comma 5 è abrogato.

6. All'art. 29 della legge regionale n. 11/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «mobile come definita nella norma EN 1907» sono sostituite dalle seguenti: «meccanizzata, installata presso l'area di imbarco di un impianto a fune, al fine di facilitare l'imbarco dei passeggeri»;

b) al comma 2 le parole «di opportuna rappresentazione corografica indicante l'ubicazione del tappeto e le piste a esso afferenti, siano esse esistenti o da realizzare, nonché della dichiarazione di immunità idrogeologica, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, nonché del regolamento di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «dalla documentazione indicata nel regolamento di cui all'art. 3»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La necessità di presenziamento permanente, da parte del personale di cui all'art. 37, dei tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita è rimessa alla valutazione del gestore.»;

d) al comma 4 le parole: «non riconducibili al comma 3» sono soppresse;

e) al comma 5 le parole «direttore o responsabile dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'esercizio»;

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ultimata l'installazione, il titolare dell'assenso ne dà comunicazione all'Amministrazione competente allegando il verbale dell'ispezione del direttore dell'esercizio eseguita a seguito della conclusione dei lavori, richiedendo contestualmente l'autorizzazione al pubblico esercizio secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 3.».

7. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 11/2022 è sostituito dal seguente:

«2. Il direttore delle piste svolge le funzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 40/2021 e viene selezionato dal gestore della pista tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

a) il titolo di coordinatore di stazione di cui all'art. 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);

b) avere svolto per almeno cinque anni, nell'ultimo decennio, una delle seguenti attività o professioni:

1) maestro di sci;

2) guida alpina o maestro di alpinismo;

3) omologatore di piste FIS/FIS;

4) addetto alla manutenzione e gestione sicurezza delle piste;

5) direttore dell'esercizio o capo servizio nelle società di gestione di impianti di aree sciabili attrezzate;

c) possesso di comprovata esperienza riconosciuta equipollente dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, conseguita a seguito di frequenza di apposito corso di formazione.».

8. All'art. 40 della legge regionale n. 11/2022, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'Autorità di sorveglianza può riconoscere corsi abilitanti e di aggiornamento del personale preposto all'esercizio di impianti a fune, tappeti mobili e piste, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 3.».

9. Nell'ambito dei procedimenti contributivi di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo sono riconosciute le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra soggetti appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra reti con soggettività giuridica e imprese appartenenti a tali reti, fermo quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 4, 4 bis, 5 e 6 dell'art. 79, dopo le parole «Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile» sono inserite le seguenti: «- Società benefit»;

b) ai commi 2 e 4 dell'art. 80, dopo le parole «Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile» sono inserite le seguenti: «- Società benefit».

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su istanza del beneficiario, una proroga dei termini di rendicontazione concernenti le domande di cui al decreto 23 dicembre 2021, n. 3295/PROTUR per i



contributi degli interventi di cui all'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a valere sul Fondo contributi imprese turistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), non superiore a dodici mesi dall'ultima scadenza, purché il beneficiario abbia richiesto l'ulteriore proroga entro la scadenza del termine precedente.

13. PromoTurismoFVG è autorizzata a impiegare le risorse non utilizzate nell'ambito delle attività correlate all'evento «GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025» per la copertura delle attività promozionali concernenti gli eventi conseguenti al conferimento al Comune di Pordenone del titolo di «Capitale italiana della cultura 2027», come deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta n. 121 del 28 marzo 2025.

Art. 2.

Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. All'art. 13 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere a), b) e c) del comma 4 le parole «concessione del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «conclusione dell'iniziativa»;

b) al comma 5 le parole «Con regolamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale».

2. Al comma 33 dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole «Con specifico bando» sono sostituite dalle seguenti: «Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale».

3. All'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 dopo la parola «capofila» sono aggiunte le seguenti: «, entro e non oltre il 30 giugno»;

b) al comma 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche che comportano variazioni finanziarie nel limite del 20 per cento dell'importo relativo al singolo intervento non sono soggette ad approvazione preventiva.».

4. Al comma 18 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole «a decorrere dal 1° marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, a pena di inammissibilità, dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno».

5. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SIS-SAR)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 2 le parole: «che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 dell'art. 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il SISSAR ha durata triennale e può essere integrato nel rispetto delle procedure di cui al comma 2. Le integrazioni hanno validità fino alla scadenza del triennio.»;

c) al comma 1 dell'art. 3 le parole: «il numero minimo e massimo dei fruitori del servizio per tecnico impiegato per ogni tipologia di attività,» sono soppresse e dopo le parole «domande di finanziamento» sono inserite le seguenti: «, gli impegni in capo ai soggetti erogatori»;

d) al comma 1 dell'art. 13 la parola: «annualmente» è soppressa;

e) al comma 3 dell'art. 13 le parole «all'80» sono sostituite dalle seguenti: «al 70», e le parole «previsto, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «concesso per l'anno di riferimento, senza presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.»;

f) al comma 1 dell'art. 15 le parole «sede operativa» sono sostituite dalle seguenti: «unità locale»;

g) al comma 1 dell'art. 16 la parola: «annualmente» è soppressa;

h) al comma 2 dell'art. 16 le parole «investimenti aziendali e sviluppo agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «competitività sistema agroalimentare»;

i) al comma 4 dell'art. 16 le parole «agricole, naturali, forestali e montagna» sono sostituite dalle seguenti: «agroalimentari, forestali e ittiche».


6. Al comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), le parole: «, lettera b),» sono soppresse.

7. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 17 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), è aggiunto il seguente periodo: «Ai contributi previsti dal presente comma non si applica l'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), ferma restando la valutazione della congruità della spesa.».

8. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è sostituito dal seguente:

«1. Con deliberazione della Giunta regionale è adottata, per unità amministrativa e zona di produzione, la classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili sul territorio regionale, distinte in varietà idonee alla coltivazione e varietà in osservazione, ed è altresì disciplinata la relativa procedura.».

9. Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 20/2007, come modificato dal comma 8, continua a trovare applicazione la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia).



10. Al fine di garantire l'imprescindibile funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economiche, la procedura per la gestione economica della spesa, le funzioni e gli adempimenti dell'economista per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari forestali e ittiche e in particolare del Corpo forestale regionale, in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» del decreto legislativo 3 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

11. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Per l'accoglimento in spazi aperti previsto dal comma 8, lettera b), possono essere utilizzate anche unità abitative mobili, installate nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, comprese le tende *glamping*, purché sia garantita la prevalenza del numero di piazzole o unità di sosta destinate alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.»;

b) il comma 5-*quater* dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«5-*quater*. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili rimovibili che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali.»;

c) dopo il comma 5-*quater* dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

«5-*quinqüies*. Per le strutture ricettive di cui al comma 5-*quater*:

a) non trovano applicazione i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);

b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;

c) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso aziendale, qualora l'azienda agrituristica ne disponga di idonei accessibili dall'esterno.».

12. Alla fine del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000,

in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono aggiunte le seguenti parole: «Per l'attuazione dei programmi nazionali, la Regione può compartecipare al finanziamento delle opere gestite dai Consorzi medesimi.».

13. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito del contesto internazionale caratterizzato dagli accordi per la riduzione delle emissioni di gas serra, promuove il contributo alla sostenibilità ambientale ottenuto attraverso l'adozione di «buone pratiche agricole e forestali» che favoriscano la transizione a tecnologie e sistemi a ridotto impatto di carbonio o decarbonizzanti e che siano rivolte alla generazione di crediti di carbonio (Carbon Credits) su base volontaria.

14. In attuazione delle finalità di cui al comma 13, la Giunta regionale può impartire all'Amministratore del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), specifici indirizzi per la sottoscrizione di accordi con le banche convenzionate, diretti a valorizzare i crediti di carbonio certificati da soggetti ed enti accreditati, consentendo che siano impiegati anche per il rimborso alle banche dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo. La restituzione al Fondo della provvista avviene esclusivamente in forma monetaria.

Art. 3.

Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. All'art. 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), a-bis), b), c), d) ed e) del comma 2 sono abrogate;


b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato A del decreto legislativo n. 190/2024, sono soggetti al regime amministrativo di attività libera di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 190/2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 8 del medesimo articolo.»;

c) al comma 3 le parole: «, nonché quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010» sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato B del decreto legislativo n. 190/2024, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 190/2024.»;



e) il comma 7 è abrogato.

2. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Restano ferme le disposizioni e le procedure della legge regionale n. 9/2007 per le sistemazioni idraulico forestali di cui all'art. 32 e le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), per gli interventi su corsi d'acqua oggetto di delega ai Consorzi di bonifica per finalità di bonifica e irrigazione delle aree agricole.»;

2) al comma 6 le parole: «con legge finanziaria regionale» sono soppresse;

b) dopo l'art. 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis (Utilizzo di acque da parte di PromoTurismoFVG). — 1. Al fine di garantire il rifornimento idrico per l'innervamento artificiale delle piste da sci nelle località alpine della Regione situate nei Comuni sedi di poli turistici, PromoTurismoFVG deriva l'acqua destinata al servizio di impianti o immobili in uso nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, commi 6 e 7, e all'art. 42, comma 5, e a condizione che sia garantito l'utilizzo delle acque solo nei periodi di funzionamento dei sistemi di innervamento artificiale o nei periodi di ricarica degli eventuali bacini di accumulo.

2. L'utilizzo di acque di cui al comma 1 da parte di PromoTurismoFVG non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'art. 40 né al provvedimento di concessione di cui all'art. 42 ma al rilascio, su istanza corredata dei contenuti di cui all'art. 38, comma 3, dell'autorizzazione per l'utilizzo delle acque da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche che acquisisce i pareri necessari tramite conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990.

3. Qualora l'utilizzo delle acque di cui al comma 1 da parte di PromoTurismoFVG sottenda parzialmente utenze di derivazione d'acqua preesistenti, l'istanza di cui al comma 2 è corredata della documentazione tecnico-economica necessaria per regolare la sottensione tra le parti. Ai fini della conclusione del procedimento, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche recepisce l'eventuale accordo concluso dagli interessati ai sensi del regio decreto n. 1775/1933.»;

c) all'art. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le varianti sostanziali, oltre a quelle indicate dall'art. 49, comma 1, del regio decreto n. 1775/1933, sono quelle che prevedono, per le derivazioni di acque superficiali, l'utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche dell'impianto di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata massima derivata superiore al 10 per cento.»;

2) al comma 4 le parole «Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali» sono sostituite dalle seguenti: «Sono varianti non sostanziali le richieste di variante della concessione non ricomprese tra quelle indicate ai commi 2 e 3.».

3. I procedimenti di variante di cui all'art. 47 della legge regionale n. 11/2015, per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore della lettera c) del comma 2 della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

4. All'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assessment del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 27 e 34 la parola: «pubblici» è soppressa;

b) al comma 30 le parole «i criteri di assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità e i termini di presentazione delle domande»;

c) il comma 31 è abrogato.

5. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 le parole «al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva» sono sostituite dalle seguenti: «all'area indicata nel provvedimento di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività estrattiva»;

b) ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 8 la parola «prescrizioni» è sostituita dalla seguente: «previsioni»;

c) al comma 5 dell'art. 8 le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

d) dopo il comma 3-bis dell'art. 10 è inserito il seguente:

«3-ter. Le domande di autorizzazione di cui al comma 3, lettere b) e c), e comma 3-bis, sono ammesse purché siano presentate entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva che ha legittimato la presentazione della domanda.»;

e) al comma 10 dell'art. 12 è aggiunto infine il seguente periodo: «L'efficacia del decreto di trasferimento dell'autorizzazione è sospesa sino al trasferimento della titolarità della garanzia fideiussoria o alla prestazione di una nuova garanzia.»;


f) all'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «Al di fuori di tale area in coltivazione, ove non si svolgano i lavori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, sono consentite attività diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettere f) e k), della presente legge, purché non interferenti con l'attività estrattiva.»;

2) all'alinea del comma 5 dopo le parole «area di cava» sono aggiunte le seguenti: «in coltivazione e recintata»;

g) al comma 1 dell'art. 31-bis dopo le parole «Nelle aree di cava» sono inserite le seguenti: «, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4,»;

h) al comma 1 dell'art. 32 dopo le parole «31, comma 4,» sono inserite le seguenti: «all'art. 36-bis, comma 5,»;



i) dopo l'art. 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Disposizioni di coordinamento con la disciplina introdotta dalle previsioni del PRAE). —

1. Dalla data di pubblicazione del PRAE nel Bollettino ufficiale della Regione:

a) le attività estrattive già autorizzate sulla base di progetti che prevedono lo scavo in falda proseguono secondo le previsioni di tali progetti, non sono oggetto di rinnovo e, comunque, si concludono in un periodo non superiore a dieci anni;

b) il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuno e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione originaria;

c) le istanze di rinnovo delle autorizzazioni di cui alla lettera b), la cui scadenza non consenta il rispetto del termine previsto dall'art. 16, comma 1, possono essere presentate in deroga a tale termine, purché entro la data di scadenza delle medesime autorizzazioni. L'attività estrattiva è sospesa dalla data di scadenza dell'autorizzazione fino all'emissione del provvedimento di rinnovo.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e dai commi 4 e 5 del presente articolo, per i progetti di durata superiore a dieci anni, di cui alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 35/1986, la garanzia fideiussoria può essere prestata o sostituita da singoli contratti della durata complessiva pari alla durata dell'autorizzazione e al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.

3. Le modalità di prestazione della garanzia di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato sia tenuto a prestare una nuova garanzia a seguito della cessazione di efficacia di quella già prestata per cause non dipendenti dalla sua volontà.

4. Entro centottanta giorni dalla data di efficacia del PRAE, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva la domanda di nomina del collaudatore di cui all'art. 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a adeguare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'art. 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

5. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 4, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'art. 32.».

6. All'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 dopo la parola «contributi» sono inserite le seguenti: «compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di stato»;

b) al comma 30-ter le parole «al comma 30» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 30 e 30-bis», le parole: «concernenti gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale» e le parole: «dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno» sono soppresse.

7. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

8. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2026».

9. All'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, previo parere della Commissione tecnico-consulativa VIA.»;

b) dopo il comma 2, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, la Regione si esprime sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale o suo delegato, previo parere della Commissione tecnico-consulativa VIA.».


10. Alla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FV-Green - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli adeguamenti della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile dovuti a mero recepimento delle modifiche ai dettami della SNSvS e del DEFR non sono soggetti alla procedura di cui ai commi 2 e 3 e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.»;

b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «cambiamenti climatici» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominata Strategia clima regionale.»;

2) al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli adeguamenti della Strategia clima regionale dovuti a mero recepimento delle modifiche agli indirizzi e ai contenuti della SNAC, del PNACC, del PNIEC e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione



delle emissioni dei gas a effetto serra non sono soggetti alla procedura di cui ai commi 5 e 6 e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.»;

c) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di Piano, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del Piano;

4-ter. L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso;

4-quater. La struttura regionale competente in materia di ambiente, all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare, predispone la proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, adotta la proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione per la durata di quarantacinque giorni per la consultazione pubblica, nonché sottoposti ai pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Decorsi detti termini, l'autorità competente in materia di VAS, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n.152/2006, predispone il parere motivato di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 152/2006. Il Piano clima regionale, corredato dei documenti elaborati in sede di valutazione ambientale strategica, è approvato entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della Strategia clima regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.»;

4) i commi 7 e 8 sono abrogati;

5) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Piano clima regionale è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Piano clima regionale è pubblicato, altresì, sul sito istituzionale della Regione.».

11. All'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 19 le parole: «“IO SONO Friuli-Venezia Giulia”» sono soppresse;

b) al comma 19-bis le parole «la CER “IO SONO Friuli-Venezia Giulia”» sono sostituite dalle seguenti: «la comunità energetica rinnovabile regionale».

12. I commi 47, 48, 49 e 50 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono abrogati.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai Comuni di Muggia, Monrupino e Sgonico, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento di rifiuti), con determinazione della Provincia di Trieste 31 luglio 2015, n. 1739, fermo restando quanto previsto al comma 15.

14. Per le finalità di cui al comma 13, i Comuni di Muggia, Monrupino e Sgonico entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, un'istanza di conferma del contributo, corredata dell'indicazione dell'importo complessivo della spesa sostenuta e della rendicontazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

15. Il contributo spettante è rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso di cui al comma 13.

16. Qualora l'istanza di conferma del contributo non sia presentata nei termini di cui al comma 14, il contributo di cui al comma 13 è revocato.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai Comuni di Campofornido, Palazzolo dello Stella e Palmanova, rispettivamente con i decreti del direttore del Servizio competente in materia di transizione energetica 16 dicembre 2022, n. 30876/GRFVG, 16 marzo 2023, n. 11756/GRFVG e 17 marzo 2023, n. 11866/GRFVG, nonché concessi ad A.S.P. Ardito Desio e a Consorzio di sviluppo economico locale dell'Area Giuliana (COSELAG) rispettivamente con i decreti del direttore di Servizio competente in materia di transizione energetica 16 dicembre 2022, n. 30876 e 10 ottobre 2023, n. 46109, ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), e a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

18. Per le finalità di cui al comma 17, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di cui al medesimo comma presentano domanda al Servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma dei contributi sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

Art. 4.

Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. All'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai



sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La concessione dei contributi è disposta ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7.1. In deroga a quanto previsto dall'art. 60, comma 1, seconda parte, della legge regionale n. 14/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare in via anticipata, su domanda, la somma eccedente il 50 per cento del contributo concesso a fronte di presentazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente il 50 per cento, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. La spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa è ammessa a rendiconto nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro.».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i provvedimenti di erogazione emessi negli anni dal 2023 al 2025 qualora sia accertato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 7.1 dell'art. 7-ter della legge regionale n. 20/1983, come inserito dalla lettera b) del comma 1.

3. All'art. 44-bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis le parole «un apposito accordo» sono sostituite dalle seguenti: «un'apposita convenzione» e la parola «finalizzato» è sostituita dalla seguente: «finalizzata»;

b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Le stazioni appaltanti del sistema regionale che beneficiano di trasferimenti e contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche, anche per garantire la necessaria qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 e all'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), aderiscono alla Rete con la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2-bis.».

4. All'art. 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: «portatori di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4 la parola «pensiline» è sostituita dalla seguente: «fermate»;

d) il comma 4-ter è abrogato;

e) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. Con provvedimento dell'organo esecutivo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, sono definiti gli interventi prioritari da finanziare e i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

5. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 6-ter dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti: «e per quelle di cui agli articoli 10-bis e 11.»;

2) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. La comunicazione di conformità può essere presentata anche nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6; nel caso in cui la conferenza abbia effetto di variante agli strumenti urbanistici, l'attestazione di cui al comma 10, lettera a), fa riferimento allo strumento urbanistico modificato facente parte del progetto come indicato nel comma 7.»;

b) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 la parola: «definitivo» è soppressa;

2) al comma 2-bis dopo le parole «6-ter,» sono inserite le seguenti: «6-quater,»;

c) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 40 la parola «modifiche» è sostituita dalla seguente: «incrementi».

6. All'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 25 le parole: «portatori di handicap, per le finalità dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/1996 e dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate")» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità»;

b) al comma 26, le parole «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di assegnazione delle risorse finanziarie».


7. Al comma 22 dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole «, dall'1 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno solare precedente».

8. All'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 38 le parole: «dell'art. 2, comma 2, lettera a),» sono soppresse;

b) dopo il comma 38 è inserito il seguente:

«38-bis. Tra le manutenzioni di cui al comma 38 rientrano anche gli interventi preventivi sulla viabilità invernale, quali lo spargimento di sale e di materiale antisdrucciolo, e gli interventi curativi, quali lo sgombero neve e l'eliminazione degli strati di ghiaccio.»;



c) al comma 39 le parole «Servizio infrastrutture e opere strategiche» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio infrastrutture stradali e portuali».

9. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e ai vincoli previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2017, n. 0210/Pres., gli enti locali beneficiari dei contributi concessi ai sensi del citato regolamento in attuazione degli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), possono alienare gli immobili oggetto degli incentivi qualora dichiarati inagibili o in caso di accertato stato di degrado per il quale il costo di ristrutturazione risulti superiore al valore di mercato.

10. La deroga di cui al comma 9 si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0210/2017 in attuazione degli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 1/2016 per la realizzazione di iniziative di coabitare sociale e forme innovative qualora, a conclusione dell'intervento edilizio, l'ente locale beneficiario non acquisisca la proprietà degli immobili, purché tale diritto reale sia in capo ad altro ente locale che si impegna a mantenere i vincoli di destinazione d'uso previsti dalla normativa vigente.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, nei limiti delle risorse già impegnate, i contributi alle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico concessi ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 4-ter, della legge regionale n. 23/2007, dell'art. 4, commi da 1 a 3, e da 23 a 25, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dell'art. 6, commi da 1 a 3, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dell'art. 6, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e non ancora utilizzati dagli enti locali beneficiari.

13. Per le finalità di cui al comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari inviano specifica istanza al Servizio trasporto pubblico, mobilità e logistica della Direzione centrale infrastrutture e territorio con l'indicazione del cronoprogramma aggiornato.

Art. 5.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Al comma 23 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), dopo le parole «per l'allestimento di spazi espositivi», sono inserite le seguenti: «al fine di realizzare mostre ed esposizioni, temporanee o permanenti, di manufatti storici, artistici o archeologici».

2. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 18-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è abrogato;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con bando adottato dalla Giunta regionale.»;

b) al comma 1 dell'art. 29 le parole «previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 13, 14, 16 e 18»;

c) al comma 3 dell'art. 30 le parole «11, 12, 13, 14, 16, 18, 18-bis, 20» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14, 16, 18 e 18-bis».

3. All'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 le parole «uno o più bandi» sono sostituite dalle seguenti: «bando adottato dalla Giunta regionale»;

b) i commi da 33 a 35 e da 168 a 171 sono abrogati.

4. I commi da 174 a 177 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2024 sono abrogati.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Brugnera ai sensi del «Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi destinati a tutte le discipline sportive ad esclusione del calcio e del rugby, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2023», approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1065/2023, per un diverso intervento finalizzato alla demolizione e ricostruzione della palestra polifunzionale Tamai.

6. Per le finalità previste al comma 5 il Comune di Brugnera presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

7. Ai sensi del comma 6 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 7 dicembre 2022, n. 29038/GRFVG all'Associazione sportiva dilettantistica «8 Abbai sopra al Cielo», per la realizzazione del medesimo intervento su un diverso impianto sportivo di proprietà di un soggetto privato.

9. Per le finalità previste al comma 8 l'Associazione sportiva dilettantistica «8 Abbai sopra al Cielo» presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'art. 59 della legge regionale n. 14/2002.



10. Ai sensi del comma 9 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 13 novembre 2024, n. 55311/GRFVG all'Associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Vallenoncello di Pordenone, per diversi interventi da realizzarsi nell'impianto sportivo comunale denominato «Palestra di Vallenoncello» di Pordenone.

12. Per le finalità previste al comma 11 l'Associazione sportiva dilettantistica Gruppo Sportivo Vallenoncello presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'art. 59 della legge regionale n. 14/2002.

13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

14. I commi da 50 a 54 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono abrogati.

15. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2021 le parole «trasferisce ai soggetti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *f-bis*) del comma 2, le risorse per la realizzazione dei medesimi progetti» sono sostituite dalle seguenti: «può trasferire le risorse per la realizzazione delle attività progettuali ai soggetti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *f-bis*) del comma 2».

16. All'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) del comma 2 le parole «dei teatri di rilevante interesse culturale» sono sostituite dalle seguenti: «dei teatri delle Città di rilevante interesse culturale» e le parole «Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS)» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV)»;

b) alla lettera *c*) del comma 2, dopo le parole «progetti regionali triennali», sono inserite le seguenti: «di spettacolo dal vivo»;

c) alla lettera *d*) del comma 2, dopo le parole «progetti regionali», è inserita la seguente: «annuali».

17. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2014 è soppresso il seguente periodo: «Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.».

18. All'art. 11 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola «FUS» è sostituita dalla seguente: «FNSV»;

b) al comma 1 la parola «FUS» è sostituita dalla seguente: «FNSV»;

c) al comma 2 la parola «FUS» è sostituita dalla seguente: «FNSV»;

d) al comma 3-*bis* la parola «FUS» è sostituita dalla seguente: «FNSV».

19. Al comma 2-*bis* dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2014 la parola «FUS» è sostituita dalla seguente: «FNSV».

20. L'art. 21 della legge regionale n. 16/2014 è abrogato.

21. All'art. 23 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In attuazione dell'art. 18, comma 2, lettera *b*), con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:


«7. In attuazione dell'art. 22, comma 2, con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.»;

d) il comma 7-*bis* è abrogato.

22. All'art. 24 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In attuazione del comma 2, lettera *b*), con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.»;



b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.»

23. All'art. 26 della legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.»

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.»

24. All'art. 27 della legge regionale n. 16/2014 sono abrogati:

a) la lettera b) del comma 1;

b) la lettera b) del comma 2;

c) i commi 5 e 6.

25. Ai procedimenti contributivi di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2014, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

26. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2014 le parole «stabilito e ripartito con legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ripartito con deliberazione della Giunta regionale».

27. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Avvisi pubblici). — 1. Gli avvisi pubblici di cui agli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, 27-quater, comma 4, lettera a), 30-ter, comma 2, e 30-quater, comma 2, sono adottati dalla Giunta regionale.»

28. La rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi relativi all'annualità 2024, di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale n. 16/2014, è approvata entro il 30 giugno 2026.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 1 milione di euro, già concesso al Comune di Sedegliano ai sensi dell'art. 10, commi 28 e 29, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per la valorizzazione culturale del "Castelliere" di Gradisca di Sedegliano.

30. Per le finalità di cui al comma 29 il Comune di Sedegliano presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda motivata di conferma corredata del cronoprogramma aggiornato dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione del contributo.

31. Nelle more della revisione degli standard obiettivo dinamici da utilizzare per la valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le biblioteche già individuate come biblioteche centro sistema dei sistemi bibliotecari medesimi mantengono tale ruolo anche per l'esercizio in corso.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso nell'anno 2024 alla Lega nazionale dilettanti - Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 6, commi da 205 a 208, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), per interventi diversi da quelli inizialmente previsti.

33. Per le finalità di cui al comma 32 il beneficiario del contributo presenta al Servizio competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione del contributo.

34. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare il contributo e ad approvare la rendicontazione.

35. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 18-bis della legge regionale n. 8/2003 e all'art. 6, commi da 28 a 32, della legge regionale n. 16/2023 possono utilizzare fino al 20 per cento del contributo concesso per sostenere spese in deroga all'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

36. Nelle more della revisione del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale n. 8/2003, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres., per l'assegnazione delle borse di studio per la valorizzazione del talento sportivo, riferite all'art. 16 della legge regionale n. 8/2003, l'età degli atleti beneficiari di cui all'art. 32, comma 2, lettera a), punto 1), del citato regolamento, sono comprese tra 14 e 22 anni.



Art. 6.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Per l'anno accademico 2026-2027 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

2. I commi da 83 a 84 dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono abrogati.

3. L'art. 30 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Individuazione dei distretti dell'innovazione*). — 1. I distretti dell'innovazione sono individuati, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle caratteristiche di cui all'art. 29, commi 1 e 2, in conformità alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).».

4. I commi 2-*quater* e 2-*quinquies* dell'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono sostituiti dai seguenti:

«2-*quater*. Il Cluster “Maritime, Aerospace, Renewable Energies TECHNOLOGY CLUSTER FVG SCARL”, in seguito denominato “M.A.R.E. TC FVG - SCARL”, individuato quale “Distretto dell'innovazione” ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime, delle tecnologie aeronautiche e aerospaziali e delle tecnologie per le energie rinnovabili, con riferimento, in particolare, al vettore idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j).

2-*quinquies*. Il Polo tecnologico alto adriatico Andrea Galvani SCPA, individuato quale “Distretto dell'innovazione” ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge regionale n. 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle scienze della vita, a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j).».

5. Alla legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono mantenuti per tutta la durata del progetto.»;

b) al comma 2 dell'art. 15 le parole: «, nell'anno in cui viene presentata l'istanza,» sono soppresse;

c) al comma 2 dell'art. 17 le parole «nell'anno per cui viene presentata la domanda di contributo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento indicato nel bando».

6. Il comma 3-*bis* dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. I criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva sono disciplinati con regolamento regionale o tramite specifici bandi adottati con atto dirigenziale della Direzione competente in materia di lavoro, previa deliberazione della Giunta regionale che stabilisca indirizzi e criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dell'incentivo, con eventuale specificazione dell'oggetto del contributo e delle categorie dei potenziali beneficiari.».

7. Il comma 59 dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), è sostituito dal seguente:

«59. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 58, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non sono dovuti interessi, fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.».

8. Al comma 3 dell'art. 36-*bis* della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), dopo le parole «del Friuli-Venezia Giulia» sono aggiunte le seguenti: «, singolarmente o».

9. Al comma 57 dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole «riconosciuto dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP)» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti)».

10. Al comma 5-*bis* dell'art. 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), dopo le parole «dei lavori pubblici di propria competenza» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legisla-



tivo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)».

Art. 7.

Salute e politiche sociali

1. All'art. 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «finanziamento non interamente in conto capitale» sono sostituite dalla seguente: «investimento»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Rientrano tra gli investimenti di cui al comma 4 anche l'acquisto, da parte degli enti del SSR, di partecipazioni in società a controllo pubblico, strettamente necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e a correlati servizi strumentali o di interesse generale, previo atto deliberativo dei medesimi enti, nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e previa presentazione di una relazione tecnico-economica, contenente analitica motivazione che evidenzia le ragioni della scelta anche sul piano della convenienza economica, ai fini della programmazione degli investimenti del SSR.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di trasferimento di sede delle attività previste all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, qualora il trasferimento della sede garantisca, rispetto alla precedente localizzazione, un miglioramento della distanza dai luoghi sensibili, intesa come aumento della distanza complessiva, anche se non conforme ai limiti di cui al comma 1.».

3. Alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis dell'art. 7 dopo la parola «redige» sono inserite le seguenti: «entro sei ore dal decesso»;

b) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Trasporto provvisorio entro quarantotto ore dal decesso*). — 1. Entro quarantotto ore dal decesso, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.

2. Il trasferimento del cadavere può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto

dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.

4. In caso di trasporto provvisorio entro le quarantotto ore dal decesso, la salma o cadavere è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.»;

c) il comma 4 dell'art. 42 è sostituito dal seguente:

«4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai figli conviventi o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.».

4. All'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Per perseguire l'attuazione dei piani di controllo delle nascite, attraverso la sterilizzazione, come previsto dalla legge n. 281/1991, i fondi statali di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni, in forma singola e associata, secondo quanto previsto dal regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 17, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), a copertura delle spese, ritenute ammissibili, destinate agli interventi di sterilizzazione.»;

b) al comma 6 le parole «è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata» sono sostituite dalle seguenti: «avviene secondo le modalità di cui al regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 20/2012.».

5. All'art. 140 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Comunità specializzate nell'accoglienza di minori e di soggetti maggiorenni sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale»;



b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente articolo detta i criteri per la disciplina delle Comunità specializzate nell'accoglienza di minori, anche stranieri non accompagnati, nella fascia di età compresa tra quattordici e diciassette anni, ovvero fino a venticinque anni per specifiche situazioni derivanti dalla commissione del reato da minorenni, sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria penale e per i quali sono previsti percorsi alternativi alla detenzione.»;

c) al comma 2 le parole «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026»;

d) le lettere a), b) e c) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:

a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo un massimo complessivo di venti posti. Le Comunità sono articolate in più moduli, rispondenti sia al profilo di bisogno socioeducativo, sia a quello terapeutico-riabilitativo. L'intensità dell'assistenza è modulata in relazione al concreto profilo di bisogno del soggetto, con possibilità di adeguamento in base ai cambiamenti dei bisogni della persona;

b) laddove vi sia la disponibilità di posti, le Comunità potranno ospitare altresì soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati. In ogni caso, il numero di tali soggetti non può superare una percentuale massima del 30 per cento della capienza totale;

c) nell'ambito dei requisiti di personale e standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su sette giorni la settimana, pur potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto educativo individualizzato) o del PTR (Progetto terapeutico riabilitativo), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo-psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno tre anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;»;

e) alla lettera d) del comma 2 le parole «socio educativa» sono soppresse;

f) al comma 3 le parole «non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le strutture di Comunità socio educative che accolgono i soggetti di cui al comma 1 già autorizzate e accreditate prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno un anno di tempo, dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2, per adeguarsi ai requisiti ivi previsti, come declinati dal regolamento medesimo, oltre a quelli ulteriori eventualmente previsti dallo stesso, e richiedere l'accreditamento degli ulteriori moduli di cui alla lettera a) del comma 2. Il regio-

lamento è adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare regionale competente.».

6. In attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), tenuto conto della particolare complessità del procedimento e della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, il procedimento per la formazione del progetto di vita della persona con disabilità si conclude entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento.

7. Al comma 13 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;

b) le parole «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025».

8. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

9. All'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 il periodo: «Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale, approvato entro il 28 febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.» è soppresso;

b) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati.

10. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 3 dell'art. 1 dopo la parola «contenuti» è inserita la seguente: «essenziali» e la parola «convenzioni-tipo» è sostituita dalla seguente: «convenzioni»;

b) alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 le parole «all'art. 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991»;

c) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 le parole: «, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro» sono soppresse;

d) prima del comma 1 dell'art. 23 sono inseriti i seguenti:

«01. Gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991.



02. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento od occupazione delle persone svantaggiate, le convenzioni possono avere durata pluriennale.»;

e) al comma 1 dell'art. 23:

1) le parole «deve contenere» sono sostituite dalla seguente: «contiene»;

2) alla lettera a) le parole «finalità di creazione di» sono sostituite dalle seguenti: «descrizione delle» e le parole «le modalità di svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni di esecuzione dello stesso»;

3) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;

4) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura o servizio e la percentuale di persone svantaggiate impiegate nell'attività della cooperativa esecutrice alla data di stipula della convenzione»;

5) la lettera g) è abrogata;

6) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) la descrizione delle modalità di inserimento od occupazione delle persone svantaggiate impegnate nella fornitura o servizio, comprensiva dell'indicazione della tipologia dello svantaggio e delle figure di sostegno ritenute necessarie»;

7) alla lettera i) le parole «sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti.» sono sostituite dalle seguenti: «delle finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate»;

8) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori;

i-ter) le modalità di revisione periodica del prezzo da stabilirsi in base ai principi della contrattualistica pubblica.»;

f) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 24 sono abrogati.

Art. 8.

Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, coregionali all'estero, lingue minoritarie

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Muzzana del Turgnano il contributo di 150.000 euro già concesso ai sensi dell'art. 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per un diverso intervento volto alla realizzazione di un impianto di Pump Track presso la zona sportiva del territorio comunale.

2. Per le finalità previste al comma 1 il Comune di Muzzana del Turgnano presenta domanda al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è inserito il seguente:

«2-bis. La Regione, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle infrastrutture dedicate alle Filiere tecnologico-professionali e alla creazione di Campus formativi di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione formativa tecnologico-professionale), può avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.».

4. Alla fine della lettera j) del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2019 sono aggiunte le parole: «, anche mediante l'attuazione di percorsi e strumenti, di tipo informativo e divulgativo sulle caratteristiche dei concorsi pubblici, rivolti ad aspiranti candidati non dipendenti della pubblica amministrazione».

5. Il comma 2 dell'art. 34-sexies della legge regionale n. 21/2019 è sostituito dal seguente:


«2. La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, che la convoca e presiede, dal direttore della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali o suo delegato, dal direttore della Direzione centrale competente in materia di formazione del personale regionale o suo delegato, dal Presidente e dal segretario di ANCI FVG, dal direttore generale della Fondazione e da tre componenti esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti fra segretari comunali e altro personale del Comparto unico esperto in materia di gestione delle risorse umane.».

6. Il termine per l'effettuazione delle spese e per la presentazione della rendicontazione, relativo agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2023, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2023, n. 641, è prorogato al 31 ottobre 2026.

7. L'intervento n. 9 della Tabella N riferita all'art. 9, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), come modificato dall'art. 9, comma 14, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), avente ad oggetto «Riqualificazione del polifunzionale di Tamai - interventi sul secondo campo di calcio, interventi presso la palestra e spogliatoi» è sostituito dal seguente: «Lavori di demolizione e ricostruzione palestra polifunzionale di Tamai».

8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Brugnera il finanziamento già concesso per l'importo di 620.000 euro, per effettuare lavori di demolizione e ricostruzione della palestra polifunzionale di Tamai.

9. Per le finalità previste al comma 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Brugnera inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva



dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

10. In via di prima applicazione dell'obbligo di cui all'art. 19, comma 1, lettera *c*), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), alle Comunità di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), costituite entro il 31 dicembre 2021, non si applica la previsione di cui all'art. 22-ter, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 fino alla verifica dei modelli a rendiconto relativi all'esercizio 2027.

11. Dopo il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 è inserito il seguente:

«6-bis. Per le Comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 prevede differenziazioni del valore soglia collegate anche alla tipologia di Comunità e alla numerosità dei Comuni che le costituiscono.»

12. In via di interpretazione autentica dell'art. 8, comma 3, lettera *a*), della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), per aree a rischio degrado si intendono le aree caratterizzate da oggettivi e rilevanti fenomeni di degrado sociale e disordine urbano.

13. Per le iniziative di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2023, finanziate nel corso dell'annualità 2024, sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 30 settembre 2025, presentate entro il 31 dicembre 2025.

14. Per gli interventi di cui all'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), finanziati nel corso dell'annualità 2024, sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 30 settembre 2025, presentate entro il 31 dicembre 2025.

15. Le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), si applicano, in quanto compatibili, anche all'Istituto regionale Rittmeyer per ciechi di Trieste, per il personale a tempo determinato, assunto mediante procedure concorsuali e quelle selettive di cui al decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 0226/Pres., che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto anni, presso l'Istituto medesimo. Il servizio prestato deve riferirsi a funzioni ordinamentali e stabili dell'Istituto, con esclusione delle attività meramente temporanee o accessorie finanziate con fondi vincolati a progetti a termine.

16. L'intervento n. 107 della Tabella N riferita all'art. 9, comma 14, della legge regionale n. 13/2022, avente a oggetto: «Realizzazione del parcheggio sud a supporto del

centro storico di Venzone (lotto parcheggio)» è sostituito dal seguente: «Interventi di efficientamento energetico e completamento del parco urbano del capoluogo comunale - lotto 1 - completamento della camminata sul barbacane delle mura tra porta S. Giovanni e l'ingresso nord di Venzone».

17. Ai sensi di quanto previsto dal comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Venzone il finanziamento già concesso per l'importo di 520.900 euro, per il completamento della camminata sul barbacane delle mura tra porta S. Giovanni e l'ingresso nord di Venzone.

18. Per le finalità di cui al comma 17, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Venzone inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

19. L'intervento n. 7 della Tabella M riferita all'art. 9, comma 90, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), avente a oggetto: «Realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R. UD n. 39 del Varro tra Iutizzo e Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento» è sostituito dal seguente: «Realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R. UD n. 93 di Belgrado dal confine con il Comune di Codroipo a Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento».

20. Ai sensi di quanto previsto dal comma 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Camino al Tagliamento il finanziamento già concesso per l'importo di 545.704,11 euro, per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.R. UD n. 93 di Belgrado dal confine con il Comune di Codroipo a Gorizzo in Comune di Camino al Tagliamento.

21. Per le finalità di cui al comma 20, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Camino al Tagliamento inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

22. L'intervento n. 113 della Tabella R riferita all'art. 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avente a oggetto: «Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese» è sostituito dal seguente: «Ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale presso i centri abitati nel Comune di Venzone».

23. Ai sensi di quanto previsto dal comma 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Comunità di montagna del Gemonese, subentrata all'Unione territoriale intercomunale del Gemonese, il finanziamento già concesso per l'importo di 540.000 euro, per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità comunale presso i centri abitati nel Comune di Venzone.



24. Per le finalità di cui al comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità di montagna del Gemonese inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

25. L'intervento n. 62 della Tabella O riferita all'art. 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), avente a oggetto: «Percorso ciclabile da via degli orti a via Visinale, lungo la linea ferroviaria» è sostituito dal seguente: «Tratto di pista ciclabile parallela alla S.S. n. 14 - via Variante».

26. Ai sensi di quanto previsto dal comma 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Muzzana del Turgnano il finanziamento già concesso per l'importo di 216.495 euro, per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile parallela alla S.S. n. 14 - via Variante.

27. Per le finalità di cui al comma 26, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Muzzana del Turgnano inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

28. All'intervento n. 130 a favore della Comunità di montagna del Gemonese avente a oggetto: «Piano di completamento della rete ciclabile Regionale del comprensorio del Gemonese FVG1-FVG3-FVG6 (intervento 1, 4 e integrazione finanziamento intervento concertazione 2019-2021 - Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese», inserito nella Tabella O riferita all'art. 9, comma 54, della legge regionale n. 13/2021, le parole «intervento concertazione 2019-2021 - Collegamento pista ciclabile FVG1 con FVG6. Venzone: realizzazione sottopasso su strada SR 13 in prossimità del centro del paese» sono sostituite dalle seguenti: «Integrazione finanziamento per realizzazione tratto Portis-Venzone (lotto n. 1)».

29. Ai sensi di quanto previsto dal comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Comunità di montagna del Gemonese il finanziamento già concesso per l'importo di 150.000 euro, a integrazione del finanziamento per la realizzazione del lotto n. 1 del tratto Portis-Venzone.

30. Per le finalità di cui al comma 29, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità di montagna del Gemonese presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

31. Al comma 237 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2025, dopo le parole «per l'acquisto», sono inserite le seguenti: «e per le attività correlate alla rimessa in esercizio».

32. Ai sensi di quanto previsto dal comma 31, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Trieste il finanziamento già concesso per l'importo di 400.000 euro, per l'acquisto e per le attività correlate alla rimessa in esercizio del complesso immobiliare ex macello di Prosecco.

33. Per le finalità di cui al comma 32, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

34. Al comma 36 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/2022 le parole «per la progettazione relativa alla realizzazione di un» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione del primo stralcio funzionale del».

35. Ai sensi di quanto previsto dal comma 34, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Morsano al Tagliamento il finanziamento già concesso per l'importo di 500.000 euro, per la realizzazione del primo stralcio funzionale del collegamento stradale tra la S.P. n. 13 (di Cordovado) e la S.P. n. 40 (del Ponte di Madrisio).


36. Per le finalità di cui al comma 35, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Morsano al Tagliamento inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.

Art. 9.

Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. Per perseguire gli obiettivi generali della sicurezza energetica e dell'indipendenza energetica, con riferimento all'incremento della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) e agli altri elementi già evidenziati dal Piano energetico regionale (PER) di cui al decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n. 0167/Pres. (Art. 5, comma 11, legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19. Piano energetico regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi di programma con i Comuni che hanno acquisito beni statali dismessi per lo sviluppo di una rete di impianti di produzione di energia da FER sul territorio regionale.

2. Per perseguire gli obiettivi generali della sicurezza energetica e dell'indipendenza energetica, con riferimento all'incremento della produzione di energia da FER e



agli altri elementi già evidenziati dal PER, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche tramite FVG Energia SpA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g-bis), della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica), a promuovere accordi di partenariato con il settore privato per l'erogazione di servizi di alta qualità da parte dei soggetti del settore privato e a tariffe agevolate, nel rispetto della vigente legislazione, per i residenti dell'area interessata nel rispetto della vigente legislazione e ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

3. L'Amministrazione regionale, d'intesa con lo Stato e l'Agenzia del demanio, può destinare alla rete di impianti di produzione di energia da FER sul territorio regionale i beni, già mappati, che rappresentano il patrimonio militare dismettibile dello Stato (Infrastrutture non attive - INA) e quello nella disponibilità dell'Agenzia del demanio che non abbia funzionalità governative, per i quali si procede all'acquisizione ai sensi degli articoli 37-bis e seguenti della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

4. L'Amministrazione regionale può mettere a disposizione gli impianti di cui ai commi 1, 2 e 3 per le configurazioni della Comunità energetica rinnovabile (CER) regionale come definite dall'art. 4, commi 19 e 19-bis, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), in materia di comunità energetiche rinnovabili.

5. I beni oggetto dello sviluppo di reti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale concordata tra le strutture competenti in materia di energia e in materia di patrimonio.

6. L'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 attua quanto previsto dall'art. 37-quinquies, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 10/2017.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

29 dicembre 2025

FEDRIGA

26R00029

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2025, n. 47/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 14 agosto 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis)

Preambolo:

Visto l'art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Visto l'art. 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), ed in particolare l'art. 5;

Vista la deliberazione n. 971 del 15 luglio 2025 di adozione in via preliminare dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 22 luglio 2025;

Visto il parere del Comitato di direzione (CD), espresso nella seduta del 31 luglio 2025;

Visto il parere della competente struttura, di cui all'art. 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2025, n. 1164;

Considerato quanto segue:

1. nella definizione delle informazioni sull'accessibilità che devono essere fornite dalle strutture ricettive e dagli stabilimenti balneari, si conferma, con alcuni adattamenti, lo schema adottato con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»), considerato che esso risponde a criteri di semplice compilazione da parte degli operatori ed agevole consultazione da parte delle persone con disabilità;

2. nell'ambito della definizione delle disposizioni attuative in materia di informazione e accoglienza turistica si disciplinano le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) e gli *standard* dei relativi servizi, che devono essere svolti, quanto al servizio di informazione, con riferimento all'intero territorio regio-



nale, e quanto al servizio di informazione e accoglienza con riferimento all'ambito ove gli uffici stessi sono ubicati; vengono inoltre definiti i segni distintivi degli uffici IAT, le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione e per la costruzione e diffusione dei contenuti informativi e i requisiti e obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico possono affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica;

3. nella definizione dei contenuti e delle modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica, si definisce il *set* minimo di dati relativi all'utenza che accede agli stessi, richiamando poi quanto previsto nel disciplinare del *Destination Management System* (DMS), adottato da Fondazione Sistema Toscana e approvato dalla Giunta regionale; disciplinare a cui occorre far riferimento anche per l'attività di profilazione degli utenti del sito ufficiale della Destinazione Toscana;

4. nella definizione dei requisiti e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, si è tenuto conto delle specificità delle singole tipologie, in particolare di quelle per le quali la legge regionale n. 61/2024 ha introdotto le innovazioni di maggior rilievo, nonché dell'esperienza maturata nel corso dell'applicazione delle norme previgenti;

5. nel disciplinare il sistema di classificazione delle strutture ricettive, si è dato applicazione alla legge, che ha ampliato fino a un massimo di cinque stelle (o ancora) la classificazione dei campeggi, villaggi turistici e marina *resort*, apportando comunque a tutte le previsioni inerenti la classificazione i necessari aggiornamenti, al fine di rendere il sistema nel suo complesso più moderno e rispondente alle esigenze degli operatori e delle parti sociali coinvolte nel settore turistico-ricettivo;

6. riguardo alle caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa si conferma letteralmente quanto disposto dal d.p.g.r. 47/R/2018;

7. riguardo agli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, si opera una semplificazione e razionalizzazione della disposizione previgente;

8. nell'individuazione dei titoli di studio per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico e di guida ambientale si è seguito il criterio della stretta attinenza del *curriculum studiorum* maturato dal candidato con la professione per la quale si intende ottenere l'abilitazione;

9. nell'individuazione delle articolazioni della professione di guida ambientale, si confermano quelle previste dal d.p.g.r. 47/R/2018, ovvero le articolazioni escursionistica, equestre e subacquea;

10. di accogliere le raccomandazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti;

11. che la II Commissione consiliare — nella seduta del 23 luglio 2025 — ha ritenuto di non esprimere alcun parere;

Si approva il presente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto (art. 5 della legge regionale n. 61/2024)

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), ai sensi dell'art. 5 della medesima legge regionale.

2. Agli effetti del presente regolamento per «Testo unico» si intende la legge regionale n. 61/2024.

Capo II ACCESSIBILITÀ

Art. 2.

Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari (art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 61/2024).

1. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell'informazione, forniscono ai fini della fruizione dell'offerta turistica le informazioni sull'accessibilità da parte delle persone con disabilità secondo lo schema contenuto nell'allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.

2. Il sito *web* della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'allegato A, compilato sull'apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall'utente in formato testuale. Il *link* alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il *link* alla sezione.


TITOLO II INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. PROFILAZIONE

Capo I INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Art. 3.

Modalità di erogazione del servizio di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 61/2024).

1. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) possono effettuare, solo per i turisti che accedono agli uffici, la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. La possibilità di effettuare le prenotazioni deve essere adeguatamente segnalata all'esterno dell'edificio.



2. Il servizio di prenotazione del pernottamento riguarda unicamente le strutture ricettive dell'ambito territoriale di competenza. Le modalità della prenotazione e i rapporti con le strutture ricettive interessate a usufruire del servizio di prenotazione presso gli uffici IAT sono regolati da apposita convenzione, che deve obbligatoriamente contenere l'impegno delle strutture ricettive ad accettare prenotazioni anche per una sola notte e a comunicare tempestivamente eventuali periodi di piena occupazione degli alloggi e l'impegno dell'ufficio a garantire la rotazione fra le strutture convenzionate.

3. Per il servizio di prenotazione può essere richiesto all'utenza un importo stabilito in misura percentuale, non superiore al 5 per cento, al costo di un pernottamento presso la struttura ricettiva prenotata oppure al costo del servizio turistico. L'entità dell'importo deve essere esposta nell'ufficio in modo da essere perfettamente visibile all'utenza. Nessun importo è dovuto se la prenotazione non viene effettuata.

Art. 4.

Caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza e standard dei servizi (art. 5, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 61/2024).

1. Gli uffici IAT svolgono i servizi di informazione con riferimento all'intero territorio regionale e di informazione e accoglienza con riferimento all'ambito ove sono ubicati.

2. Gli uffici IAT sono preferibilmente collocati nei centri storici, o in prossimità delle principali attrattive turistiche, o nei pressi degli snodi viari rilevanti e nei luoghi interessati da importanti flussi di turismo di transito, quali aeroporti, stazioni ferroviarie e porti o approdi turistici.

3. Gli *standard* tecnici relativi agli uffici e ai servizi di informazione e accoglienza, nonché i requisiti professionali del personale addetto, sono definiti nell'allegato B.

4. Gli uffici IAT aderiscono alla rete regionale degli IAT, coordinata dalle agenzie regionali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del testo unico, tramite accreditamento disposto con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, sulla base delle verifiche effettuate da Fondazione Sistema Toscana con riferimento alla realizzazione del collegamento con l'ecosistema digitale regionale per il turismo, di cui all'art. 9, comma 4, lettera b) del testo unico, e dal Comune con riferimento all'attuazione delle disposizioni cui al presente regolamento.

Art. 5.

Segni distintivi (art. 5, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 61/2024)

1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici IAT sono definiti con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza. Essi sono utilizzati per le insegne esterne, per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici, nonché per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia.

2. Le Comunità di ambito turistico possono affiancare al segno distintivo di cui al comma 1 un proprio segno distintivo rappresentante l'ambito di riferimento.

Art. 6.

Modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione (art. 5, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 61/2024).

1. Il materiale informativo presente negli uffici deve essere esaustivo dell'offerta turistica della Comunità d'ambito turistico e dei prodotti turistici di riferimento.

2. Il materiale informativo deve essere opportunamente esposto e reso disponibile all'utenza nell'area di attesa dell'ufficio.

Art. 7.

Affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a soggetti terzi (art. 5, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 61/2024).

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati a società, consorzi, cooperative, reti d'impresa, associazioni temporanee d'impresa, fondazioni di partecipazione, purché aventi come oggetto sociale anche l'esercizio di tali attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente in materia. I servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto la procedura.

3. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati alle associazioni pro-loco che siano associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), mediante convenzione ai sensi dell'art. 56 del medesimo decreto legislativo.

4. I soggetti affidatari dei servizi di informazione e accoglienza turistica non possono pubblicizzare, con insegne esterne, la propria presenza all'interno dell'ufficio IAT.

Capo II

PROFILAZIONE

Art. 8.

Contenuti e modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica (art. 5, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 61/2024).

1. La Regione, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e d) del testo unico, effettua i trattamenti di dati personali, privati degli elementi identificativi diretti, avvalendosi di Fondazione Sistema Toscana, tramite l'elaborazione, ivi compresa la profilazione, dei dati di cui all'Allegato B e dei dati conferiti volontariamente dai turisti e trasmessi dagli IAT, in attuazione dell'art. 17, comma 3, del testo unico.

2. I Comuni associati nelle Comunità di ambito turistico effettuano i trattamenti di dati personali, privati degli elementi identificativi diretti, per le finalità di cui all'art. 9, comma 1, lettere b) e c) del testo unico, a mezzo dell'elaborazione dei dati conferiti volontariamente dai turisti agli IAT territorialmente competenti.



3. Le tipologie di dati oggetto del trattamento, i flussi di dati, i periodi di conservazione, le operazioni di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto sono definite con la deliberazione della Giunta regionale che approva il disciplinare del *Destination Management System* (DMS), quale ecosistema digitale regionale per il turismo, di cui all'art. 14 del testo unico.

Art. 9.

Modalità per la profilazione dei turisti ai fini delle attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale (art. 5, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 61/2024).

1. La Regione effettua i trattamenti di dati personali per la finalità di cui all'art. 18 del testo unico, ovvero di promozione turistica e di promozione e *marketing* turistico digitale, avvalendosi rispettivamente di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, tramite l'elaborazione, ivi compresa la profilazione, dei dati raccolti a mezzo dei portali istituzionali e dei dati conferiti volontariamente dagli interessati agli IAT e da questi trasmessi ai sensi dell'art. 17, comma 3, del medesimo testo unico.

2. I Comuni associati nelle Comunità di ambito turistico effettuano i trattamenti di dati personali per la finalità di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a)* e *b)* e all'art. 17, comma 3, del testo unico, tramite l'elaborazione dei dati conferiti volontariamente dai turisti che accedono agli uffici IAT territorialmente competenti.

3. La Regione effettua i trattamenti di dati personali per la finalità di cui all'art. 14, comma 2, del testo unico, avvalendosi di Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, tramite l'elaborazione, ivi compresa la profilazione, dei dati raccolti a mezzo dei portali istituzionali.

4. Le tipologie di dati oggetto del trattamento, i flussi di dati, i periodi di conservazione, le operazioni di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto sono definite con deliberazione della Giunta regionale che approva il disciplinare del *Destination Management System* (DMS), quale ecosistema digitale regionale per il turismo, di cui all'art. 14 del testo unico.

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10.

Denominazione (art. 48 della legge regionale n. 61/2024)

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune, oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di pertinenza risultino contigue.

2. Non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non sia trascorso

dall'effettiva cessazione il periodo che liberalizza l'uso della denominazione, ai sensi della normativa statale in materia.

3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.

4. L'utilizzo del termine «suite» è consentito esclusivamente alle strutture ricettive alberghiere.

Art. 11.

Insegna (art. 48 della legge regionale n. 61/2024)

1. All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta, in modo ben visibile, l'insegna o la targa contenente la denominazione e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista, nonché di ulteriori dati previsti dalla normativa statale. La tipologia della struttura ricettiva deve essere espressa in lingua italiana, con facoltà di associarvi i corrispondenti termini in lingua inglese.

2. L'insegna o la targa delle dipendenze di un albergo o di una residenza turistico alberghiera, nonché delle unità immobiliari associate all'albergo ai sensi dell'art. 22, comma 6, del testo unico, deve contenere la denominazione della casa madre, la dicitura «dipendenza», il livello di classificazione della dipendenza medesima e l'eventuale propria denominazione.

Art. 12.

Manutenzione delle strutture ricettive (art. 48 della legge regionale n. 61/2024).

1. Le strutture ricettive devono essere mantenute in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurarne la completa funzionalità e la fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.

Art. 13.

Strutture ricettive digital detox (art. 48 della legge regionale n. 61/2024).

1. Per struttura ricettiva «*digital detox*» si intende una struttura all'interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso di propri strumenti digitali quali computer, *tablet* e *smartphone*.

2. La struttura ricettiva «*digital detox*» può, in deroga alle prescrizioni relative alla propria tipologia e classificazione, astenersi dalla dotazione di apparecchi televisivi.

Art. 14.

Assistenza sanitaria (art. 48 della legge regionale n. 61/2024)

1. Ogni struttura ricettiva deve avere le dotazioni di pronto soccorso prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Nei campeggi e nei villaggi turistici deve essere presente un locale ove, all'occorrenza, sia fornita l'assistenza di primo soccorso, con presenza di lettino e materiale sanitario di rapido consumo.



3. Ogni struttura ricettiva deve essere in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l'assistenza medica non emergenziale.

Art. 15.

Accesso di animali (art. 48 della legge regionale n. 61/2024)

1. La struttura ricettiva può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose e gestiti in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.

2. Per i cani si applica l'art. 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 98 aprile 1995, n. 43 «Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo»).

Capo II

STRUTTURE ALBERGHIERE

Art. 16.

Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 61/2024)

1. Le strutture ricettive alberghiere sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune, fatte salve le deroghe previste dalla legge per i condhotel.

2. Le strutture ricettive alberghiere devono fornire ai loro ospiti il servizio *wi-fi*, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata «*digital detox*» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 17.

Requisiti degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere (art. 5, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 61/2024).

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

2. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti:

a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette;

b) relativamente agli alberghi nei quali non tutte le camere sono dotate di locale bagno privato, almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione, con minimo di uno per ogni piano, oppure, per gli alberghi autorizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del territorio), almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione;

c) relativamente agli alberghi che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, almeno un locale bagno per ogni piano in cui è situato un locale comune;

d) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;

e) almeno un locale ad uso comune;

f) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella.

3. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti:

a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno privato;

b) almeno un locale ad uso comune;

c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle.

4. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso immobiliare e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli di cui all'art. 18, comma 1.

5. Le residenze turistico-alberghiere in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell'art. 23 del testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.

Art. 18.

Servizi di ricevimento, portineria e alloggio (art. 5, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 61/2024)

1. I servizi di ricevimento e di portineria devono essere posti in un'area apposita all'ingresso della struttura ricettiva.

2. L'area destinata all'alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.

Art. 19.

Camere (art. 5, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 61/2024)

1. Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. La camera può essere dotata di locale bagno privato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno privato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di «*suite*».

3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.

4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all'interno delle quali viene realizzato il servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:

a) 10 metri quadrati per alberghi con una o due stelle e residenze turistico-alberghiere con due stelle;

b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con tre stelle;



c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con quattro stelle;

d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.

5. La deroga di cui al comma 4 non decade se l'albergo o la residenza turistico-alberghiera effettua interventi edilizi che riguardano esclusivamente i locali e le aree comuni. Se l'intervento riguarda le camere, la deroga decade per le camere oggetto dell'intervento, salvo che l'intervento sia qualificabile di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria non incidente sulla parte strutturale della camera. Resta fermo che un intervento edilizio sulle camere di cui al comma 4 che genera un aumento della capacità ricettiva comporta comunque la decadenza dalla deroga per le camere oggetto dell'intervento.

Art. 20.

Unità abitative (art. 5, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 61/2024)

1. Per unità abitativa si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all'alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

2. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno privato.

3. Le superfici minime delle camere dell'unità abitativa sono quelle indicate all'art. 21, comma 3, lettere a) e b) del testo unico. Per il calcolo delle superfici si applica l'art. 19, comma 3. La superficie minima dell'area adibita a cucina è di 4 metri quadrati per i monolocali e 8 metri quadrati per i plurilocali.

Art. 21.

Dipendenze (art. 5, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 61/2024)

1. Le dipendenze sono collocate ad una distanza non superiore a 200 metri dalla casa madre. L'ubicazione deve consentire il mantenimento dell'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.

Art. 22.

Requisiti dei condhotel (art. 5, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 61/2024)

1. Le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione turistico ricettiva sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Art. 23.

Requisiti degli academy hotel (art. 5, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 61/2024)

1. L'*academy hotel* deve possedere:

a) i requisiti previsti per gli alberghi classificati a quattro o cinque stelle;

b) i requisiti specifici relativi ai percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di alta formazione, ai sensi dell'art. 26 del testo unico, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per la formazione regolamentata eventualmente esercitata ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione.

Art. 24.

Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 61/2024)

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati rispettivamente negli allegati C e D.

2. Ai sensi dell'art. 51 del testo unico, i condhotel sono classificati con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera.

3. La dipendenza deve avere lo stesso livello di classificazione della casa madre e a tal fine le camere o unità abitative devono possedere i requisiti previsti alla voce 3 dell'allegato C e alla voce

3 dell'allegato D per quel livello di classificazione e nelle stesse devono essere assicurati i medesimi servizi resi nelle camere o unità abitative della casa madre.

4. Per le dipendenze autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito il mantenimento di una classificazione inferiore a quella della casa madre.

Capo III

STRUTTURE ALL'APERTO

Art. 25.

Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024)


1. Le strutture ricettive all'aperto, ad eccezione dei marina resort, sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.

2. Le strutture ricettive all'aperto devono fornire ai loro ospiti il servizio *wi-fi*, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «*digital detox*» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 26.

Requisiti dei campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024)

1. I campeggi e i villaggi turistici devono possedere i requisiti di cui agli articoli da 27 a 35, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.



2. Le strutture ricettive di cui al presente capo devono essere mantenute in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurare la loro completa funzionalità e la loro fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.

3. Le aree di sosta camper devono possedere i requisiti di cui agli articoli 27 commi 2, 3, 4 e 6, 28 comma 2, 29 commi 1 e 2, 33, 34 e 35, nonché i requisiti minimi elencati nell'allegato G.

4. I marina *resort* devono possedere, nell'ambito della concessione demaniale, i requisiti minimi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014, nonché tutti i requisiti indicati nell'allegato H come obbligatori per la classificazione ad una ancora.

Art. 27.

Aree di pertinenza della struttura (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024)

1. L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura del gestore. I servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, il punto vendita al dettaglio devono essere situati nelle aree destinate ai servizi.

2. Il centro benessere e le attrezzature per attività sportive, motorie, ludiche e ricreative possono non essere situate nelle aree destinate ai servizi all'interno della struttura.

3. Il complesso delle aree destinate ai servizi e di quelle libere per uso comune non può essere inferiore al 10 per cento dell'intera area di pertinenza della struttura, con esclusione delle superfici destinate alla viabilità interna.

4. Il suolo deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.

5. L'area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, secondo le normative urbanistiche, edilizie e paesaggistiche, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve comunque presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

6. All'interno dei campeggi, villaggi turistici e marina *resort* deve essere presente un punto vendita al dettaglio di generi alimentari, per una superficie non superiore a quella di un esercizio di vicinato, come definito dalla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio). L'obbligo non sussiste se esistono esercizi di vendita al dettaglio al pubblico nel raggio di 500 metri.

7. Le aree di sosta camper possono essere dotate di un punto vendita al dettaglio di generi alimentari, per una superficie non superiore a quella di un esercizio di vicinato, come definito dalla legge regionale n. 62/2018.

Art. 28.

Accesso, viabilità e parcheggio (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024)

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli. Per le strutture con solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi e le esigenze di pronto intervento.

2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire un agevole scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi, dei mezzi di trasporto e pernottamento combinati, tale da permettere il deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.

3. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Le aree destinate a parcheggio possono essere situate anche esternamente alla struttura, purché contigue alla stessa e comunque entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile. Qualora sia consentita la sosta delle auto nell'ambito delle singole piazzole, il numero di posti auto nelle aree di parcheggio può essere corrispondentemente ridotto fino a un minimo di capacità pari al 5 per cento delle piazzole. In tali casi la superficie delle piazzole con parcheggio annesso deve essere incrementata di dieci metri quadrati.

4. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, il comune può autorizzare lo stazionamento, nelle piazzole o nei parcheggi, dei mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti e dei relativi accessori.

Art. 29.

Servizio di sorveglianza e di ricevimento (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024)

1. Il servizio di sorveglianza relativo all'intera area di pertinenza della struttura ricettiva, nonché agli accessi, deve essere garantito 24 ore su 24. Nelle aree di sosta camper il servizio può essere predisposto tramite videosorveglianza.

2. Il servizio di ricevimento deve essere posto in un'area apposita all'ingresso del complesso e deve essere assicurato almeno per dodici ore giornaliere. Nelle aree di sosta camper il servizio può essere svolto anche mediante mezzi di identificazione a distanza, sulla base delle disposizioni delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

3. Gli addetti al ricevimento devono indossare un cartellino di riconoscimento.

Art. 30.

Piazzole (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024).

1. Per piazzola si intende la superficie attrezzata e delimitata a disposizione per la sosta e il soggiorno di un equipaggio di turisti.

2. Per equipaggio si intende l'insieme delle persone che chiedono di usufruire congiuntamente di una piazzola.



3. Su richiesta dei clienti è consentito, da parte di uno stesso equipaggio, l'occupazione di una stessa piazzola con più mezzi di pernottamento, fino ad un massimo di sei persone per piazzola, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura.

4. È consentita la suddivisione della piazzola in due settori, o in tre settori nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone e purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.

5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati ove è consentita l'installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.

6. I confini di ciascuna piazzola possono essere realizzati con segnali sul terreno o con picchetti, con alberi, siepi, aiuole coltivate o con divisori artificiali.

7. L'individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata all'avvio dell'attività.

8. Ogni piazzola deve essere accessibile dalla viabilità interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali; può essere allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

9. Le piazzole devono avere superficie minima e/o media non inferiore a quanto stabilito nell'allegato E per i campeggi e minima non inferiore a quanto stabilito nell'allegato F per i villaggi turistici. In relazione a particolari caratteristiche geomorfologiche o di pregio ambientale del terreno che impediscano o limitino i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva delle piazzole e il numero delle piazzole stesse non sia inferiore a 60 metri quadrati.

10. Salvo il caso in cui sulle piazzole insista una struttura ancorata al suolo, le piazzole devono avere esclusivamente fondo naturale, con spargimento di ghiaia o coltivato a prato, con esclusione di qualsiasi altro tipo di pavimentazione artificiale che possa limitare la permeabilità del suolo.

Art. 31.

Accessori dei mezzi di pernottamento (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024)

1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico.

Art. 32.

Strutture allestite nei campeggi e villaggi turistici (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024).

1. Le strutture di cui all'art. 28, comma 2, e all'art. 29, comma 1, del testo unico installate dal titolare o dal gestore, devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) pareti e coperture impermeabili, non combustibili o coibentate;

b) pavimentazione in materiale facilmente lavabile;

c) servizi igienici composti da wc, lavabo e doccia;

d) presa di corrente all'interno, allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica;

e) attrezzature per il soggiorno del numero di ospiti previsto per ciascuna struttura allestita, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti;

f) superficie coperta non inferiore a 3 metri quadrati per persona e non superiore al 50 per cento dell'intera superficie della piazzola per le strutture classificate a una e due stelle e al 70 per cento per le strutture classificate a tre, quattro e cinque stelle, fermo restando che la superficie permeabile complessiva delle piazzole allestite sia superiore al 50 per cento.

2. Le caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.

3. Nei villaggi turistici le strutture permanentemente ancorate al suolo sono edificazioni realizzate anche con materiali edili. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo devono poter essere eventualmente rimosse; gli allacciamenti agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità devono essere effettuati con attacchi smontabili.

4. Per l'allestimento, nelle aree libere di uso comune dei campeggi, di strutture temporaneamente ancorate al suolo esclusivamente ad uso foresteria per il personale del campeggio, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del testo unico, si osservano le lettere a), b), c), e d) del comma 1.

Art. 33.

Impianto di approvvigionamento idrico e servizi idrosanitari (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024).

1. L'impianto idrico deve essere realizzato con tubazioni interrate e alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera non inferiore a 90 litri per ospite, di cui almeno 50 litri potabili. Sono consentite misure diverse qualora lo prevedano i regolamenti comunali. Nei campeggi e nei villaggi turistici serviti da pubblico acquedotto deve essere predisposto un piano per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali di carenza idrica.

2. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da certificati di analisi eseguiti da un laboratorio accreditato ed a seguito di parere positivo dell'Azienda USL. Nel caso in cui l'acqua sia prelevata da pozzi, l'impianto di approvvigionamento, per sopperire alla even-



tuale mancanza di energia elettrica, deve essere dotato di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata al funzionamento della pompa di sollevamento, nonché di una ulteriore pompa di riserva.

3. Qualora l'approvvigionamento idrico sia garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti. Le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

4. L'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi, lavelli per stoviglie, docce, nonché per i locali dove si preparano, si somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno una ogni cento ospiti. Deve essere presente almeno una fontanella.

5. I servizi idrosanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se prefabbricati, la facilità di pulizia.

6. Ciascun edificio adibito ai servizi idrosanitari deve prevedere unità indipendenti, che possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.

7. L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi igienici può essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.

8. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o in ceramica, e avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

9. Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di 150 metri dalle piazzole cui sono destinati.

10. I servizi igienici devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono avere una superficie minima di 0,80 metri quadrati.

11. Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.

12. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a 0,80 metri quadrati, con porta chiudibile dall'interno. Il pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo o deve essere coperto da griglie in materiale plastico o altro materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce aperte, in ragione di una ogni trecento ospiti, nelle strutture dislocate entro cinquecento metri dal mare o dal lago; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.

13. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono essere posti contenitori per rifiuti solidi.

14. Deve essere presente un sistema *camper-service*, ovvero un area tecnica dedicata alla raccolta delle acque grigie e nere e al rifornimento di acqua potabile, dotato di: area di scarico a pavimento autopulente, senza griglie o canali di scolo; colonnina multifunzione per lo scarico dei reflui a pavimento, per lo scarico dei serbatoi estraibili, il risciacquo dei serbatoi, il carico dell'acqua potabile.

Il *camper-service* deve essere realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento e posizionato in un'area preferibilmente riservata e non vicina alle piazzole. Qualora la distanza dalle piazzole sia inferiore a venti metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle operazioni di scarico e carico.

15. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nella struttura corrispondenti installazioni di uso comune permane in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui al comma 14 permane nella proporzione di un'installazione ogni cento persone ospitabili.

16. Le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno oppure, in caso di attività non continuativa, prima della riapertura, un certificato di analisi eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio accreditato e attestante il rispetto dei parametri stabiliti per l'acqua in distribuzione.

Art. 34.

Impianto di illuminazione e distribuzione di energia elettrica (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024).

1. Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano).

2. I punti luce destinati all'illuminazione delle aree di uso comune devono essere posti alla distanza massima di cinquanta metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi.

Art. 35.

Gestione dei rifiuti (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024)

1. Ogni struttura ricettiva deve essere dotata di impianto di rete fognaria realizzato nel rispetto della normativa vigente e dei locali regolamenti d'igiene.

2. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantiti da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal comune.

3. In assenza di specifiche disposizioni del comune, i rifiuti solidi devono essere gestiti mediante raccolta differenziata con recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, posti in zone idonee in modo da evitare disagi agli ospiti. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi recipienti, devono essere assicurati almeno una volta al giorno.



Art. 36.

Capacità ricettiva (art. 5, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 61/2024)

1. Nei campeggi, villaggi turistici e aree di sosta camper la capacità ricettiva autorizzabile è calcolata moltiplicando per quattro il numero delle piazzole, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto tra il numero dei servizi e l'utenza.

Art. 37.

Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 61/2024)

1. I campeggi, i villaggi turistici e i marina *resort* devono inoltre possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti minimi elencati:

- a) nell'allegato E per i campeggi;
- b) nell'allegato F per i villaggi turistici;
- c) nell'allegato H per i marina *resort*.

Capo IV

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE
PER L'OSPITALITÀ COLLETTIVA

Art. 38.

Disposizioni generali (art. 5, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 61/2024)

1. Le strutture ricettive *extra-alberghiere* per l'ospitalità collettiva sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.

Art. 39.

Requisiti e servizi minimi delle case per ferie (art. 5, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 61/2024)

1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, nonché nei regolamenti edilizi e di igiene comunali.

2. Le case per ferie devono comunque avere:

- a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere a un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
- b) un'altezza minima dei locali di 2,40 metri per le località site in comuni montani al di sopra dei settecento metri sul livello del mare e di 2,70 metri per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di 2,40 metri per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di settecento metri sul livello del mare e di 2,70 metri per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
- c) un servizio igienico ogni dieci posti letto effettivi, una vasca da bagno o doccia ogni dodici posti letto

effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;

d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 1 metro quadrato per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.

4. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia giornaliera dei locali;
- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- d) ricevimento e portineria almeno dodici ore al giorno e con addetto reperibile 24 ore su 24;
- e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
- f) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore;
- g) *wi-fi*, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «*digital detox*» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 40.

Requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 5, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 61/2024)


1. Gli ostelli devono possedere i requisiti previsti dall'art. 39, salvo quanto indicato nel presente articolo.

2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.

3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 39, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.

4. Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia giornaliera dei locali;
- b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;



d) ricevimento e portineria almeno dodici ore al giorno e con addetto reperibile 24 ore su 24;

e) conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;

f) *wi-fi*, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «*digital detox*» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Art. 41.

Requisiti e servizi minimi dei rifugi escursionistici (art. 5, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 61/2024).

1. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:

a) area cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un dispositivo per il riscaldamento delle vivande ed uno per la conservazione degli alimenti;

b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) cassetta di pronto soccorso;

e) servizi igienico-sanitari.

2. Nei rifugi escursionistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) pulizia giornaliera dei locali;

b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d) ricevimento degli ospiti con addetto reperibile 24 ore su 24;

e) conoscenza della lingua inglese o di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento.

3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.

Art. 42.

Requisiti e servizi minimi dei rifugi alpini (art. 5, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 61/2024)

1. I rifugi alpini devono possedere i requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare devono disporre di:

a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune con almeno un dispositivo per il riscaldamento delle vivande ed uno per la conservazione degli alimenti;

b) spazio attrezzato per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) alloggio riservato per il gestore di rifugio custodito;

e) attrezzature di pronto soccorso, quali cassetta di pronto soccorso, barelle, slitte, corde e altre attrezzature utili.

2. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui al comma 1 sono posti in locali separati.

3. Il rifugio deve disporre di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari.

4. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.

Art. 43.

Requisiti minimi dei bivacchi fissi (art. 5, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 61/2024)

1. I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all'anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.

Capo V

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILE ABITAZIONE

Art. 44.

Requisiti e servizi minimi degli affittacamere (art. 5, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 61/2024)

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'art. 41, comma 2, lettere a) e b), del testo unico.

2. Per le camere a più di due letti la superficie minima è quella risultante dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero di metri quadrati pari alla differenza di superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. L'installazione di letti aggiunti è consentita esclusivamente nelle camere da letto.

4. Le unità immobiliari utilizzate devono essere dotate di un servizio igienico, con lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi nel caso di struttura gestita in forma non imprenditoriale ai sensi dell'art. 144, comma 1, del testo unico.

5. Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, una sedia o sgabello per persona ospitata, armadio, cestino rifiuti e un tavolino.

6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) pulizia giornaliera dei locali;

b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

d) addetto reperibile 24 ore su 24;

e) *wi-fi*, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «*digital detox*» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

7. Negli affittacamere possono essere installati distributori automatici, ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 62/2018.



Art. 45.

Requisiti e servizi minimi dei bed and breakfast (art. 5, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 61/2024).

1. I locali destinati all'esercizio di *bed and breakfast* devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'art. 41, comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico, nonché i requisiti di cui all'art. 44, commi 2, 3, 4 e 5.

2. I *bed and breakfast* devono disporre di un'area attrezzata per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.

3. Nei *bed and breakfast* devono essere assicurati i servizi minimi di cui all'art. 44, comma 6.

Art. 46.

Requisiti e servizi minimi delle case e appartamenti per vacanze (art. 5, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 61/2024).

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti e le condizioni di cui all'art. 41, comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

d) addetto reperibile 24 ore su 24;

e) ricevimento degli ospiti;

f) televisore;

g) frigorifero;

h) *wi-fi*, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «*digital detox*» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

3. Rientrano tra le dotazioni delle case e appartamenti per vacanze, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell'immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito. All'interno della struttura deve essere esposto il regolamento condominiale per l'utilizzo dei servizi comuni.

Art. 47.

Requisiti e servizi minimi delle residenze d'epoca (art. 5, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 61/2024)

1. Nelle residenze d'epoca devono essere assicurati i requisiti ed i servizi minimi:

a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;

b) previsti per gli esercizi di *bed and breakfast*, qualora si somministrino alimenti e bevande;

c) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative.

2. Nelle residenze d'epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) portineria almeno dodici ore al giorno;

b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;

c) conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;

e) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;

f) *wi-fi*, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «*digital detox*» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

3. In caso di eventi promozionali e culturali promossi dal comune competente per territorio, le residenze d'epoca possono essere aperte al pubblico e possono somministrare alimenti e bevande anche ai non alloggiati, nel rispetto di quanto previsto in materia di somministrazione temporanea dall'art. 52 della legge regionale n. 62/2018.

Capo VI

RESIDENCE

Art. 48.

Disposizioni generali (art. 46 della legge regionale n. 61/2024)

1. I *residence* sono realizzati su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.

Art. 49.

Requisiti e servizi minimi dei residence (art. 5, comma 1, lettera m) della legge regionale n. 61/2024)

1. I *residence* devono possedere, oltre ai requisiti e alle condizioni di cui all'art. 46, comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico, i seguenti requisiti minimi:

a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e locale bagno;

b) i requisiti indicati nell'allegato I come obbligatori per la classificazione a due chiavi;

c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007, nel caso in cui le unità abitative siano ubicate in più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.

2. Il servizio di ricevimento e portineria è situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati e deve essere assicurato almeno dodici ore al giorno.

3. I *residence* devono fornire ai loro ospiti il servizio *wi-fi*, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «*digital detox*» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

4. I *residence*, in quanto esercizi a gestione unitaria ai sensi dell'art. 46 del testo unico, sia dal punto di vista gestionale che strutturale, non sono autonomamente utilizzabili per singole parti.



Art. 50.

Classificazione (art. 5, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 61/2024)

1. I *residence* devono possedere, ai fini della loro classificazione, i requisiti elencati nell'allegato I.

Capo VII

ALBERGO DIFFUSO

Art. 51.

Requisiti e servizi minimi dell'albergo diffuso (art. 5, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 61/2024)

1. Gli alberghi diffusi devono possedere i requisiti ed i servizi minimi elencati nell'allegato J.

TITOLO IV

STABILIMENTI BALNEARI

Capo I

STABILIMENTI BALNEARI

Art. 52.

Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare (art. 65 della legge regionale n. 61/2024).

1. Il titolare, o il gestore, o il loro rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

2. All'esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione.

Art. 53.

Accesso di animali (art. 65 della legge regionale n. 61/2024)

1. Lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

2. Per i cani si applica l'art. 21 della legge regionale n. 59/2009.

Art. 54.

Requisiti e servizi minimi degli stabilimenti balneari (art. 65 della legge regionale n. 61/2024)

1. Gli stabilimenti balneari sono strutture delimitate, a gestione unitaria, attrezzate prevalentemente per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a 1) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simi-

li. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

a 1.1) un locale spogliatoio ad uso comune, con le stesse caratteristiche previste per la cabina; oppure, in alternativa:

a 2) un numero di cabine pari al 5 per cento del numero dei punti ombra, quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, uno specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;

a 2.1) un locale spogliatoio ad uso comune, di dimensione almeno doppia della cabina di cui al punto a 2);

b) un locale, anche ad uso non esclusivo, con fasciatoio per neonati;

c) per le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, un locale o area per il ri-messaggio delle attrezzature per la balneazione e per gli sport da spiaggia e acquatici;

d) due servizi igienici, oltre quello adibito all'uso delle persone con disabilità ai sensi della normativa statale in materia, ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, che può essere collocato anche in zona antibagno, con superficie minima di 0,80 metri quadrati;

e) almeno una doccia fredda e una doccia calda in cabina, oppure in area delimitata e chiusa in modo da garantire la riservatezza, che utilizzano acqua potabile; qualora lo stabilimento balneare non sia servito da pubblico acquedotto, la potabilità dell'acqua deve essere attestata da certificati di analisi eseguiti da un laboratorio accreditato ed a seguito di parere positivo dell'Azienda USL;

f) almeno una doccia in prossimità della battigia e un lavapiedi; fermo restando quanto prescritto alla lettera e), le docce, sia in cabina che all'aperto, e i lavapiedi presenti nello stabilimento possono utilizzare acqua dei pozzi artesiani, secondo le prescrizioni dell'Azienda USL, indicando chiaramente, con l'uso di cartellonistica, la non potabilità dell'acqua; è comunque necessario garantire la separazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso;

g) le attrezzature, gli impianti e le dotazioni specificatamente previste dalla concessione demaniale e dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti per la disciplina dell'attività balneare e l'uso delle aree demaniali marittime;

h) un sistema di raccolta dei rifiuti, finalizzato alla loro differenziazione, secondo le modalità organizzative emanate dai comuni;

i) conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;

j) presidi medicali e di primo soccorso, come prescritti dalle autorità competenti, anche con riferimento al servizio di salvamento;

k) custodia valori da parte del gestore.



3. Per garantire l'accesso in acqua e per rendere fruibili i servizi di spiaggia alle persone con ridotta capacità motoria, il gestore dello stabilimento predispone apposite passerelle di larghezza minima pari a 120 centimetri, oppure, se la morfologia del terreno non lo consente, attiva appositi ausili. Per le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la larghezza minima delle passerelle deve essere pari ad almeno 90 centimetri.

4. Ogni stabilimento balneare deve avere la disponibilità di almeno un ausilio specifico per la balneazione delle persone con ridotta capacità motoria.

5. Per punto ombra si definisce la superficie dell'arenile riparata dal sole mediante un ombrellone dotato di almeno due sedie a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.

6. La distribuzione dei punti ombra deve essere tale da non recare intralcio allo spostamento dell'utenza.

7. Gli stabilimenti balneari devono fornire ai loro ospiti il servizio *wi-fi* almeno nelle aree a comune, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «*digital detox*» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

8. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, compreso l'arenile e le sue pertinenze, così come le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolgono le attività, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e conservazione, tale da assicurare la completa funzionalità dell'impianto balneare e la sua fruibilità in sicurezza da parte dell'utenza.

Art. 55.

Caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative (art. 5, comma 1, lettera p) della legge regionale n. 61/2024).

1. Nelle more dell'adozione da parte dello Stato di prescrizioni normative in materia, sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione, che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, regolarmente autorizzate o concessionate dal comune, non definitivamente incamerate tra i beni di proprietà dello Stato, sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare all'ente gestore, classificate di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, in cui sono attestati:

a) gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio;

b) la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere;

c) le modalità della rimozione delle opere e di smaltimento dei materiali, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, da realizzarsi in non più di novanta giorni.

3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, le suddette opere sono considerate non amovibili.

Art. 56.

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari (art. 5, comma 1, lettera q) della legge regionale n. 61/2024).

1. Alle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all'art. 65, commi 2 e 3, del testo unico, è consentito l'accesso e la fruizione anche da parte del pubblico generico, a condizione che per tali attività lo stabilimento sia in possesso delle abilitazioni per l'esercizio al pubblico.

2. Le attività accessorie sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco, nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

3. Le norme urbanistico edilizie comunali stabiliscono ulteriori requisiti per le aree ed immobili degli stabilimenti balneari oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e a cui si applica l'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) per lo svolgimento dell'attività accessoria di pubblico spettacolo o intrattenimento.

4. In relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche.

TITOLO V

PROFESSIONI TURISTICHE

Capo I

PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 57.

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico (art. 5, comma 1, lettera r) della legge regionale n. 61/2024).

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli



di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:

- a) diploma di istituto tecnico per il turismo;
- b) laurea in scienze del turismo;
- c) laurea magistrale in progettazione e gestione dei sistemi turistici.

Art. 58.

Articolazioni della professione di guida ambientale (art. 5, comma 1, lettera s) della legge regionale n. 61/2024).

1. La professione di guida ambientale si articola in:
 - a) guida ambientale escursionistica;
 - b) guida ambientale equestre;
 - c) guida ambientale subacquea.
2. Per accedere all'esame di guida ambientale escursionistica senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, è necessario il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 59.
3. Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 59, è necessario il possesso di brevetto di istruttore di base rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.
4. Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 59, è necessario il possesso di brevetto di istruttore subacqueo con l'utilizzo di autospiratore di I grado rilasciato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Art. 59.

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida ambientale (art. 5, comma 1, lettera t) della legge regionale n. 61/2024).

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida ambientale, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida ambientale senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, fermo restando quanto previsto all'art. 58, commi 3 e 4, sono:
 - a) laurea in scienze geologiche;
 - b) laurea in scienze biologiche;
 - c) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche;
 - d) laurea magistrale in biologia;
 - e) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
 - f) laurea magistrale in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio.

Art. 60.

Tessera di riconoscimento (art. 96, comma 2, e art. 103, comma 2, della legge regionale n. 61/2024)

1. Nell'esercizio della propria attività, gli accompagnatori turistici e le guide ambientali hanno l'obbligo di esporre in maniera ben visibile la tessera di riconoscimento di cui agli articoli 96 e 103 del testo unico e di esibirla ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

Disposizioni transitorie

1. Le aree di sosta camper e i marina *resort* esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto, rispettivamente dall'allegato G e dall'allegato H, entro sei mesi dalla predetta data.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2 acquistano efficacia per le strutture ricettive e per gli stabilimenti balneari dalla data di messa a disposizione delle stesse, da parte della Giunta regionale, dell'apposita piattaforma telematica sulla quale deve essere compilato lo schema di cui all'allegato A.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano a quanto previsto dal medesimo entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica e di cause non imputabili al titolare e/o gestore.

Art. 62.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale»);
 - b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 2019, n. 25/R (Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 «Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 testo unico del sistema turistico regionale»);
 - c) gli articoli 5 e 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, 26 luglio 2023, n. 30/R (Regolamento di manutenzione dell'ordinamento regionale 2023).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 2025

GIANI

(*Omissis*)

25R00287

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2025, n. 48.

Disposizioni in materia di educazione alimentare.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. l'educazione alimentare costituisce un fattore determinante per la promozione della salute, individuale e collettiva, e rappresenta uno strumento strategico per la prevenzione delle patologie riconducibili a comportamenti alimentari non adeguati e alla sedentarietà, con particolare riferimento alla popolazione in età evolutiva;

2. la diffusione di conoscenze corrette in materia di alimentazione, unite alla promozione di stili di vita sani, è riconosciuta a livello scientifico e istituzionale come uno degli interventi di prevenzione primaria più efficaci, in grado di incidere sui comportamenti quotidiani delle persone e di migliorare complessivamente la qualità della vita;

3. la Regione Toscana, in particolar modo attraverso l'attività delle aziende unità sanitarie locali, porta avanti da tempo interventi volti a promuovere un'alimentazione sana e la cultura della salute nei diversi ambienti di vita e di relazione, mediante attività formative, rivolte principalmente al mondo scolastico ed estese anche ad altri contesti, strumenti di sorveglianza nutrizionale e accordi interistituzionali, in coerenza con le strategie delineate nel Piano regionale della prevenzione e nel Piano sanitario e sociale integrato regionale;

4. è opportuno, alla luce della rilevanza che le tematiche legate all'alimentazione e ai corretti stili di vita rivestono per la tutela della salute e il benessere dell'in-

tera popolazione, dotare la Regione Toscana di un quadro normativo organico che valorizzi le azioni in essere, definisca in modo sistematico gli ambiti di intervento e consenta lo sviluppo di percorsi formativi e informativi strutturati, nonché di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla generalità della popolazione;

Approva la presente legge

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Toscana, con la presente legge, favorisce la diffusione dell'educazione alimentare e della promozione di corretti stili di vita attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione, nonché tramite percorsi formativi e informativi rivolti al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie, agli studenti e agli operatori della ristorazione scolastica e collettiva.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, a:

a) promuovere la conoscenza dei principi di una corretta alimentazione, con particolare riferimento all'equilibrio nutrizionale e alla prevenzione delle malattie legate a comportamenti alimentari non adeguati;

b) favorire la diffusione di modelli alimentari sostenibili, orientati alla riduzione dello spreco alimentare e alla valorizzazione delle produzioni locali, biologiche e a filiera corta, nel rispetto della stagionalità e della biodiversità;

c) incentivare il consumo consapevole degli alimenti, con particolare attenzione alla comprensione delle informazioni fornite sui prodotti e alla sicurezza alimentare;

d) promuovere azioni di prevenzione precoce e di educazione alla scelta di alimenti salutari, con particolare attenzione all'età evolutiva e all'ambiente scolastico e familiare;

e) integrare l'educazione alimentare con la promozione dell'attività fisica e di stili di vita sani, in un'ottica di benessere psico-fisico e sociale della popolazione;


f) sostenere l'adozione di criteri nutrizionali equilibrati nei servizi di ristorazione scolastica e collettiva;

g) promuovere la conoscenza degli aspetti culturali dell'alimentazione e delle abitudini alimentari che favoriscono un corretto equilibrio nutrizionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per «educazione alimentare» si intende il processo informativo ed educativo per mezzo del quale si persegue il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la conoscenza degli alimenti, la promozione di adeguate abitudini alimentari, l'eliminazione di comportamenti scorretti, il rispetto delle norme igieniche riguardanti la manipolazione, la corretta preparazione e conservazione degli alimenti, anche funzionali alla riduzione degli sprechi.



Art. 3.

Formazione e informazione

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario e sociale integrato regionale e del Piano regionale della prevenzione, sviluppa e promuove percorsi formativi ed informativi in materia di educazione alimentare aventi quali destinatari i soggetti di cui all'art. 4.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono realizzati tramite le aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle proprie funzioni in materia di prevenzione, anche attraverso la sottoscrizione di accordi o intese con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Ufficio scolastico regionale, con singole istituzioni scolastiche ed educative e con i comuni.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi formativi e informativi.

Art. 4.

Destinatari

1. I percorsi formativi e informativi di cui all'art. 3 sono rivolti, in particolare:

a) al personale scolastico, docente e non docente, che opera:

- 1) negli asili nido pubblici e privati;
- 2) nella scuola dell'infanzia;
- 3) nella scuola primaria;
- 4) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

b) agli studenti degli istituti di cui ai numeri 2), 3) e 4) della lettera a);

c) alle famiglie dei soggetti che frequentano gli istituti di cui alla lettera a);

d) agli operatori della ristorazione scolastica e collettiva che operano all'interno degli istituti di cui alla lettera a).

Art. 5.

Campagne di comunicazione e sensibilizzazione

1. La Regione favorisce la diffusione delle conoscenze in materia di educazione alimentare anche mediante la realizzazione di periodiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione destinate alla generalità della popolazione ed aventi ad oggetto, in particolare, le finalità di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le campagne di comunicazione e sensibilizzazione possono prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore interessate e di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambiti in cui le tematiche dell'educazione alimentare e della promozione di stili di vita sani rivestono particolare rilevanza.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le priorità tematiche, gli ambiti di intervento e le modalità di realizzazione delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione di cui al presente articolo.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della presente legge è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, 2026 e 2027.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

Anno 2025

- in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 50.000,00;

- in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti» per euro 50.000,00.

Anno 2026

- in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 50.000,00;

- in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti» per euro 50.000,00.

Anno 2027

- in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 50.000,00;

- in aumento, Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti» per euro 50.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

4. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 1, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 agosto 2025

GIANI

(Omissis).

25R00288



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della giunta regionale 11 agosto 2025, n. 47/R della Regione Toscana, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 51 del 14 agosto 2025, Parte Prima, recante «Regolamento di attuazione della legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo). Avviso tecnico di errore materiale». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 62 del 29 settembre 2025).

Nel testo del dpgr sono presenti i seguenti errori materiali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 14 agosto 2025, Parte prima:

Riferimento	Testo erroneo	Testo corretto
Art. 26	3. Le aree di sosta camper devono possedere i requisiti di cui agli articoli 27 commi 2, 3, 4 e 6, 28 comma 2, 29 commi 1 e 2, 33, 34 e 35, nonché i requisiti minimi elencati nell'allegato G.	3. Le aree di sosta camper devono possedere i requisiti di cui agli articoli 27 commi 2, 3, 4 e 7, 28 comma 2, 29 commi 1 e 2, 33, 34 e 35, nonché i requisiti minimi elencati nell'allegato G.
Art. 47	2. Nelle residenze d'epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:	2. Nelle residenze d'epoca devono inoltre essere assicurati i seguenti servizi minimi:
	a) portineria almeno dodici ore al giorno;	a) portineria almeno dodici ore al giorno;
	b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;	b) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;
	c) conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;	c) conoscenza della lingua inglese e di almeno un'altra lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
	e) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;	d) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana;
	f) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «digital detox» nei propri strumenti di pubblicizzazione.	e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari «digital detox» nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Allegato I

1.2


8	10	14			14
---	----	----	--	--	----

25R00338

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-022) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 6 0 6 *

€ 6,00

